146

DELLA GIUSTIZIA

DELLE MODERNE SOVRANE LEGGI

Contro l' eccessivo possedere

DELLE MANI MORTE

Secondo i suoi veri principj

O SIA

SECONDO LE DOTTRINE

Dell' Angelico e quinto Dottore

DELLA CHIESA

S. TOMMASO D' AQUINO.

Rex justus erigit Terram.
Proverb. cap. 29. v. 4.

BIBLIOTECA NAZIONALE 1872 FIRENZE

IN FRANKFORT AL MENO
MDCCLXVIII.

Con Licenza de' Superiori.

337.11

Veh qui conjungitis Domum ad Domum, & agrum agro copulatis usque ad terminum Loci; numquid habitabitis vos soli in medio Terræ?

Isaias Cap. 5. v. 8.

DELLA GIUSTIZIA

DELLE MODERNE SOVRANE LEGGI

Contro l'eccessivo possedere

DELLE MANI MORTE

Secondo i suoi veri principj

O SIA

Secondo le Dottrine dell' Angelico e quinto Dottore della Chiesa

S. TOMMASO D' AQUINO.

DI una verità incomincio a scrivere, della quale neppure per un sol momento io ho dubitato. La Dio mercè mi sono formato un animo sì riverente a tuttociò che esce da i Principi, che per reputarlo buono e giusto, altro non mi occorre che sapere essere opera loro. Altamente mi sta fisso nella mente, Iddio tenersi nelle mani il cuore de i Regnanti: esso piegarlo a suo piacere, e per lui essere che i legislatori le giuste leggi promulgano; come pur rammento ciò che anco presso Tacito si legge che *Principi summum rerum judicium Dii dederunt, subditis obsequi gloria relicta* *. Il perchè pago ancor io di sì bella gloria d'ossequio altri sentimenti

* *Annal.* Lib. VI.

per le leggi de' Principi non nudriſco, che di profondo riſpetto, e conto ſempre a favore delle medeſime buone ragioni eziandio quando la mente mia non giunge a concepirle o intenderle, perchè troppo imperito e corto mi reputo al paragone della illuminata, aſſiſtita, ed iſtrutta mente loro.

Per altro la giuſtizia delle leggi contro l' eccesſivo poſſedere delle mani morte compariſce chiara e luminoſa, ſolo che ſi rifletta che nella promulgazione delle ſteſſe anno convenuto più e più Sovrani ſaggi, e cattolici. Queſta uniformità di conſenſo di Principi tali, che anno operato con molta eſperienza e maturità, è un fatto che da sè ſolo è baſtante a togliere d' incertezza e dubbio l' oneſto animo di chiunque.

Conturociò io perchè de principj e delle derivazioni delle coſe ſommamente mi diletto, ed ancora di quello che per eſtrinſeci rifleſſi tengo per fermo, mi piace di poſſeder le ragioni, ed eſſere così a portata di favellarne con fondamento, ora a mia erudita occupazione prendo a iſtituire eſame e diſcorſo della giuſtizia delle predette leggi, o ſia a rappreſentarmi la ſteſſa nelle ſue cauſe per dimoſtrarla co' ſuoi naturali principj. Lo che pigliando io a fare con la ſcorta di quella Dottrina dell' incomparabile S. Tommaſo d' Aquino, della quale il Pontefice Innocenzo VI. pronunziò che *numquam qui eam tenuerit inveniatur a veritatis tramite deviaſſe*, e S. Pio V. diſſe eſſere Dottrina *ab Eccleſia catholica receptam*, nel mentre che caminerò con piè ſicuro, in ultimo troverò di aver meſſo in chiaro lume quello che delle diviſate leggi ſentirebbe ancora queſto grande Uomo.

I. Egli

I. Egli pertanto nella sua somma 2. 2. *q.* 87. *a.* 2. *in corp.* a ben introdurmi, e a ben riuscire nei miei giudizj mi dà la sicura regola che *de unaquaque re præcipue est judicandum secundum ejus radicem.* Il perchè a giudicare delle proposte leggi secondo la propria loro radice, essendo d' uopo rilevare la medesima, imperocchè le stesse altro in sostanza non contengono, o risguardano, che un riordinamento di sostanze temporali al necessario ben comune, o sia alla necessaria conservazione degli Stati, la loro vera radice, presa dalla parte delle sostanze, è il debito che per legge naturale e positiva esse anno di servire ai bisogni degli Uomini massimamente in società costituiti, e dalla parte de' Sovrani che tengono le veci de' detti uomini e loro società, è il gius e potestà naturale di quei medesimi uomini in loro riposta di valersi di quelle stesse sostanze nelle loro necessità, e lo è altresì il dominio naturale sopra le medesime che da Iddio nella creazione delle cose donato alla intiera generazione degli uomini, e ordinato al divisato oggetto, ora con l' accennata potestà si trova ne i Sovrani con l'obbligo preciso e strettissimo di usarne come e quando ne userebbe la società medesima afflitta da pubblici e privati bisogni, se avesse potuto conservarsi nel governo di sè medesima.

II. Iddio (mi spiego brevemente) creò la Terra, e ordinò i prodotti di essa al mantenimento degli uomini, e perciò risultò in questi un naturale gius, e potestà di valersi de' medesimi. Create le cose, lo stesso Dio ne donò il dominio agli uomini in comune. Questi a ben usare della ricevuta Terra reputaron necessario il

poſſedere in proprio, e la poteſtà di procurarſi il biſognevole giuſtificò l' iſtituzione della proprietà, maſſime che queſta laſciò intatto il detto gius e dominio naturale comune. A proprio mantenimento ebbero altresì gli uomini neceſſità d' iſtituirſi in ſocietà, e così tutte le ſoſtanze ordinate al mantenimento loro reſtarono obbligate anco alla conſervazione della ſocietà. A chi iſtituì la medeſima, o pure alla ſocietà ſteſſa incombeva la cura della conſervazione di sè medeſima; ma la difficoltà di potere riuſcire in ciò portò all' altra neceſſità d' iſtituire chi preſiedeſſe a tutta la Società col tenere le di lei veci, e però poſſedendo l' iſteſſa ſua poteſtà e dominio per uſarne a ſuo bene e ſua conſervazione. In queſta maniera per neceſſità naturale furono legittimamente iſtituiti i Sovrani, quali dal punto di loro iſtituzione contraſſero un obbligo preciſo e perpetuo di vegliare al ben della ſocietà, maſſime col mantenere i diritti degli uomini, e col riordinare alla di lei conſervazione ciocchè per qualunque modo ne veniſſe deviato. Il caſo del detto deviamento eſſendoſi pur troppo averato e riconoſciuto da i moderni vigilantiſſimi Sovrani, ſe eſſi con opportune leggi vi anno riparato, anno fatto ciocchè in radice era giuſto, e per obbligo ſtrettiſſimo dovevano onninamente fare.

III. Se ora, per non avanzar coſa che non ſia provata, fa di meſtieri metta in viſta i fondamenti dell'eſpoſto ſiſtema, mi rieſce facile incominciare dal rammentare che la ſacra Geneſi ne i Capitoli I. e IX. è la prima a dichiararci che i prodotti della Terra ſono dati da Dio al mantenimento degli uomini, e che a queſti Iddio do-

donò il dominio di tutta la Terra. S. Tommaſo nella 2. 2. *q.* 66. *a.* 1. *in corp.* ce ne iſtruiſce così: „ Dicendum quod res exterior poteſt dupliciter conſiderari. Uno modo quantum ad „ ejus naturam quæ non ſubjacet humanæ poteſtati, ſed ſolum divinæ, cui omnia ad nutum „ obediunt. Alio modo quantum ad uſum ipſius, „ & ſic *habet homo naturale dominium exteriorum* „ *rerum*, quia per rationem & voluntatem poteſt uti rebus exterioribus ad ſuam utilitatem „ quaſi pro ſe factis. Semper enim imperfectiora ſunt propter perfectiora, & ex hac ratione „ *Philoſ.* probat *in* 1. *Politic.* quod poſſeſſio rerum exteriorum eſt homini naturalis. Hoc autem naturale dominium ſuper cæteras creaturas, quod competit homini ſecundum rationem, „ in qua imago Dei conſiſtit, manifeſtatur in „ ipſa hominis creatione “, Gen. 1. ubi dicitur: „ *Faciamus hominem ad imaginem & ſimilitudinem noſtram & præſit piſcibus maris* „ &c. “ Dopoi ſubito nella riſpoſta al primo argomento il S. Maeſtro ſoggiunge: *Deus habet principale dominium rerum. Et ipſe ſecundum ſuam providentiam ordinavit quaſdam res ad corporalem hominis ſubſtentationem* [a], *& propter hoc*

a L' iſteſſo S. Tom. 2. 2. *q.* 64. *a.* 1. *ad* 1. inſegna: *Dicendum quod ex ordinatione divina conſervatur vita animalium & plantarum non propter ſe ipſa ſed propter hominem; unde & Auguſtinus dicit in* 1. *de Civit. Dei* „ *juſtiſſima ordinatione creatoris, & vi-* „ *ta, & mors eorum noſtri: uſibus ſubduntur* “ nel 2. *delle Sentenze diſt.* 1. *q.* 1. *a.* 1. riſolve che *omnia facta ſunt propter hominem.* E può vederſi ancora nel 4. del-

homo habet naturale rerum dominium, quantum ad poteſtatem utendi ipſis. Quindi anco nell'opuſcolo *de Regim. Princ. Lib. 1. cap. 13.* ſcrive: *ultimo aſſignatum hominibus Terræ animaliumque dominium.* Coſe tutte chiare eziandio nel *Salm.* 113. ove ſi legge: *Terram autem dedit filiis hominum;* e nell'*Eccleſiaſt. cap.* 17. *Deus dedit illi* (all'uomo) *poteſtatem eorum quæ ſunt ſuper Terram*, e nel *Salm* 8. *omnia ſubjeciſti ſub pedibus ejus*, perchè effettivamente tanto ſi ricava da i citati capitoli della ſacra Geneſi, ove ſopra i verſetti 2. e 3. del Cap. IX. comentando il dottiſſimo Calmet conclude: *En Principatus noſtri ſuper bruta animantia, ſuper Terram & mare, jus datum, aſſertumque.*

IV. In queſto modo adunque fu iſtituito da Dio, e venne negli uomini il dominio e la poteſtà naturale umana ſopra le coſe temporali. Il primo uſo che ne faceſſero più veriſimilmente fu nell'iſtituzione della proprietà. Avevano eſſi ricevuta la Terra a poſſederla in comune; ma al dire di S. Tommaſo, per ben valerſi della medeſima, fu neceſſario venire alla partizione e proprietà, e avendo ricevuta la poteſtà di procurarſi il biſognevole, imperocchè il miglior modo di riuſcire in ciò era la proprietà delle coſe, per quello ſenza dubbio fu lecita la medeſima. *Dicendum* (ſcrive nella 2. 2. *q. 66. a. 2. in corp.*) *quod circa rem exteriorem duo competunt homini, quorum unum eſt poteſtas procurandi & diſpenſandi, & quantum ad hoc licitum eſt quod homo propria poſſideat. Et eſt etiam neceſſarium pro-*

---

delle ſteſſe ſentenze diſt. 47. q. 2. a. 1. in corpore e diſt. 48. q. 1. a. 1. in corp. e ivi nell'art. 3. ad 3.

150

propter tria. Primo quidem quia magis sollicitus est unusquisque ad id quod sibi soli competit, quam ad id quod est commune omnium.... Alio modo quia ordinatius res humanæ tractantur.... esset enim confusio si quilibet indistinte quælibet procuraret. Tertio quia per hoc magis pacificus status hominum conservatur, dum unusquisque re suâ contentus est, &c.

V. Bene inteso per altro che la istituita proprietà non abolì il dominio comune, perchè come soggiunge ivi il S. Maestro: *Aliud vero quod competit homini circa res exteriores est usus ipsarum. Et quantum ad hoc non debet homo habere res exteriores ut proprias, sed ut communes, ut scilicet de facili eas communicet in necessitate aliorum* &c. e nella *q.* 32. *a.* 5. *ad* 2. aveva già detto: *Bona temporalia quæ homini divinitus conferuntur, ejus quidem sunt quantum ad proprietatem, sed quantum ad usum, non solum sunt ejus, sed etiam aliorum qui ex eis sustentari possunt ex eo quod superfluit*: La proprietà non conferì al proprietario altro privilegio che la prelezione nell' uso di tutto ciò che le abbisogna, che per altro *naturale dominium quantum ad potestatem utendi ipsis* restò comune perchè solamente così restava aperta la strada a i costituiti in estrema necessità di potersi valere lecitamente delle cose di proprietà altrui [*a*]; onde poi S. Tom-

a S. Tommaso 2. 2. *q.* 66. *a.* 7. *in corpore* dimostra come non poteva avvenire diversamente: *Ea* [dice] *quæ sunt juris humani non possunt derogare juri naturali vel juri divino. Secundum autem ordinem ex divina providentia institutum res inferiores sunt ordinatæ ad*

Tommaſo 2. 2. *q.* 57. *a.* 3. *in corp.* ſul rifleſſo che Iddio non aveva aſſegnate queſte terrene coſe a uomo in particolare, ma a tutti in comune ſcriſſe: *Si conſideretur ager iſte abſolute non habet unde magis ſit hujus quam illius* (a), *ſed ſi conſideretur per reſpectum ad opportunitatem colendi, & ad pacificum ſtatum agri ſecundum hoc habet quandam commenſurationem ad hoc quod ſit unius & non alterius.* Ed ecco la ragione, l'effetto, e l'importanza della proprietà. Le quali coſe baſtano a intendere che la proprietà non ha diſtrutto, o trasferito ne i proprietarj il già detto naturale dominio, e che le ſoſtanze niun vero intrinſeco riſpetto dicono a eſſere de' proprietarj, come lo dicono a eſſere degli uomini tutti per ſervire a i loro biſogni.

VI. E perchè l'eſpoſto ſiſtema abbraccia non meno le coſe ordinate da Dio, che quelle iſtituite dopoi dagli uomini, acciò in queſte non appariſca e non ſi obbietti vizio, è a notarſi che ſebbene Iddio aveſſe ordinato il poſſedere in comune, e queſto foſſe di gius naturale, pure dal poſſedere in proprio niuna contravenzione o pregiudizio è avvenuto a ſiffatto gius natu-

---

ad hoc quod ex his ſubveniatur hominum neceſſitati, & ideo per rerum diviſionem & appropriationem ex jure humano procedentem non impeditur quin hominis neceſſitati ſit ſubveniendum ex hujuſmodi rebus. Et ideo res quas aliqui ſuperabundanter habent, ex jure naturali debentur pauperum ſubſtentationi.

a Anco Cicerone *de Officiis Lib.* 1. dice che le private coſe non ſono tali per natura, *ſunt autem privata nulla natura, ſed aut veteri occupatione ..... ſuum cujuſque ſit, eorum quæ natura fuerant communia.*

151

naturale. Imperocchè come da ſuo pari riflette S. Tommaſo 2. 2. *q.* 66. *a.* 2. *ad* 1. *Communitas verum attribuitur juri naturali non quia jus naturale dictet omnia eſſe poſſidenda communiter, & nihil eſſe quaſi proprium poſſidendum, ſed quia ſecundum jus naturale non eſt diſtinctio poſſeſſionum, ſed magis ſecundum humanum conditum quod pertinet ad jus poſitivum.* E ſimilmente nella 1. 2. *q.* 94. *a.* 5. *ad* 3. inſegna *Communis omnium poſſeſſio & omnium una libertas dicitur eſſe de jure naturali, quia ſcilicet diſtinctio poſſeſſionum & ſervitus non ſunt inductæ a natura, ſed per hominum rationem, ad utilitatem humanæ vitæ, & ſic etiam in hoc lex naturæ non eſt mutata niſi per additionem.* Andiamo avanti.

VII. Quanto alla neceſſità della ſocietà, abbiamo i primi inſegnamenti dallo Spirito Santo nell' *Eccleſiaſte* cap. 4. *v.* 9. ove dice: *Melius eſt ergo duos eſſe ſimul quam unum, habent enim emolumentum mutuæ ſocietatis ſuæ. Si unus ceciderit ab altero ſulcietur. Veh ſoli, quia cum ceciderit non habet ſublevantem ſe .... Et ſi quiſpiam prævaluerit contra unum duo reſiſtunt ei, funiculus triplex difficile rumpitur.* E ne i divini Proverbj *cap.* 18. *v.* 19. ſoggiunge: *Frater, qui adjuvatur a Fratre, veluti civitas firma.*

VIII. S. Tommaſo poi gettando gli occhi ſopra l'uomo, e trovandolo inſufficiente a sè ſteſſo per tutti i biſogni della propria vita, lo dichiara naturalmente e neceſſariamente ſociabile: *Homo eſt naturaliter ſociabile eo quod ſibi ipſi non ſufficit ad vitam*, così nella 2. 2. *q.* 129. *a.* 6. *ad* 1. E nel 4. Libro delle Sentenze *diſt.* 26. *q.* 1. *a.* 1. ripiglia *naturalis ratio dictat ut homines ſimul cohabitent, quia unus non ſufficit ſibi*

in

in omnibus quæ ad vitam pertinent, ratione cujus homo dicitur naturaliter politicus. E *de Regim. Princip. Lib.* 1. *cap.* 1. ove tratta di proposito il punto, conclude: *Est igitur necessarium homini quod in multitudine vivat ut unus ab alio adjuvetur, & diversi diversis inveniendis per rationem occupentur puta unus in medicina, alius in hoc, alius in alio* &c. Così ancora Cicerone *in* 4. *de finibus* scrisse *Omnis natura vult esse conservatrix sui ut & salva sit, & in genere conservetur suo. Ad hanc rem ajunt artes quoque requisitas quæ naturam adjuvarent* &c. E però altrove dice *nati sumus ad congregationem, ad societatem, ad communitatemque generis humani*, in guisa che reputa la società essere naturale all' uomo anco esclusa la ragione de' bisogni alla vita umana *nam & solitudinem fugeret, & socium studii quæreret, tum docere tum discere vellet, tum audire, tum dicere: de Officiis Lib.* 1.

IX. Posta la necessità della società, S. Tommaso subito ne deduce la necessità di chi la governi, e la conservi. Però nel luogo citato *de Regim. Princ.* così continua: *Si ergo naturale est homini quod in societate multorum vivat, necesse est in hominibus esse per quod multitudo regatur. Multis enim existentibus hominibus, & unoquoque id quod est sibi congruum providente, multitudo in diversa dispergeretur, nisi etiam esset aliquis de eo quod ad bonum multitudinis pertinet curam habens, sicut & corpus hominis & cujuslibet animalis defflueret nisi esset aliqua vis regitiva communis in corpore, quæ ad bonum commune omnium membrorum intenderet. Quod considerans Salomon dicit „ ubi non est gubernator dissipabitur „ populus “. Hoc autem rationabiliter accidit. Non*

enim

152

enim idem eſt quod proprium & quod commune. Secundum propria quidem differunt, ſecundum autem commune uniuntur, diverſorum autem diverſæ ſunt cauſæ. Oportet igitur præter id quod movet ad bonum proprium uniuſcujuſque eſſe aliquid quod moveat ad bonum commune multorum, ch' è il Sovrano. Il perchè il S.' Maeſtro giudicò tanto neceſſaria l'iſtituzione de' Sovrani, quanto aveva reputato naturale e neceſſario la ſocietà; e nella 1. *p. q.* 96. *a.* 4. *in corp.* dicendo che gli uomini ancora nello ſtato d' Innocenza averebbero viſſuto in ſocietà, torna a confermare la neceſſità de' Sovrani: *homines in ſtatu innocentiæ ſocialiter vixiſſent, ſocialis autem vita multorum eſſe non poſſet niſi aliquis præſideret, qui ad bonum commune intenderet, multi enim per ſe intendunt ad multa, unus vero ad unum*, perciò ſoſtiene che anco nel detto ſtato d'innocenza ſarebbero ſtati i Sovrani.

X. Queſti Sovrani eſſendo ſtati iſtituiti dalla moltitudine, e ordinati a ſupplire le veci della medeſima riſpetto a quel grande affare che a lei apparteneva, S. Tommaſo li riconoſce quali rappreſentanti la perſona del Popolo: *Princeps curam populi habet & ejus perſonam gerit* dice nella 2. 2. *q.* 57. *a.* 2. *in corp.* E nella *q.* 66. *a.* 8. *in corp.* inſegnando che *poteſtas publica Principibus committitur*, per inſinuare che eſſi ne poſſono quanto ne poteva, e ne potrebbe l'iſteſſa moltitudine, riconoſce in loro detta pubblica poteſtà in virtù dell' accennata rappreſentanza, perchè ſe nella 2. 2. *q.* 50. *a.* 1. *ad* 3. qualifica la poteſtà pubblica legislativa come caratteriſtica della Sovranità, nella *1.* 2. *q.* 97. *a.* 3. *ad* 3. afferma che il Principe *non habet poteſtatem condendi*

dendi leges niſi in quantum gerit perſonam multitudinis. Così il S. Maeſtro riconoſce nei Principi e la ſovrana poteſtà, e la rappreſentanza della moltitudine, quali coſe inſeparabili.

XI. Che la poteſtà de' Sovrani ſia la ſteſſa che la iſtituita da Dio nella comunità degli uomini, e da queſta paſſata ne i medeſimi quando eſſa gl' iſtituì a ſoſtenere le ſuoi veci, lo diſſe anco Giuſtiniano *Cod. ff. de Conſtitut. Princ. Lib.* 1. *Quod Principi placuit legis habet vigorem, utpote cum .... Populus ei & in eum omne ſuum imperium & poteſtatem contulerit.* Il celebre Petavio *de Eccleſiaſt. Hierarch. cap.* 14. *edit. Pariſ.* pag. 881. oſſervò tale eſſere l'opinione di tutti quelli che anno ſcritto delle coſe pubbliche: *Quod in omnibus Imperiis ac Regnis uſuveniſſe putant qui de rebus publicis ſcripſerunt, ut jus & poteſtas omnis a natura ipſa communitati conveniat, quæ eam poſtea vel in plures Magiſtratus ac Rectores partiatur vel integram in unum aliquem transferat pro eo, ac plurium regimen vel unius elegerit, ex quo civilium per gentes ac populos adminiſtrationum orta ſunt diſcrimina.*

XII. In tal modo eſſendo accaduta l'iſtituzione de' Sovrani S. Tommaſo la riconoſce di gius umano: *Dominium & prælatio introductæ ſunt ex jure humano*, così nella 2. 2. *q.* 10. *a.* 10. *in corp.* E ivi nella *q.* 12. *a.* 2. *in corp.* replica che *dominium introductum eſt de jure gentium quod eſt jus humanum.* Non eſclude per altro l' iſtituzione divina, perchè nell'opuſc. XVI. *ad Duciſſam Brabantiæ* dice: *conſiderare debetis quod Principes terrarum ſunt a Deo inſtituti*, e nel 2. *delle Sentenze diſt.* 44. *q.* 1. *a.* 2. nell'*Expoſitio textus ad* 4. ſcrive: *Poteſtas ſpiritualis & tem-*

po-

153

poralis utraque deducitur a poteſtate divina, ed eſpreſſamente nel luogo citato *q.* 1. *a.* 2. cercando *utrum omnis Prælatio ſit a Deo* riſolve affermativamente che *ſimpliciter dicendum eſt omnem Prælationem eſſe a Deo*. Quindi ſopra l' *epiſt.* di S. Paolo *ad Rom.* 13. dichiara come la poteſtà ſia da Dio; ed il celebre Calmet ſopra quel medeſimo *cap.* 13. *ad Rom. v.* 1. oſſervando che quella poteſtà che l' Apoſtolo chiama *poteſtas a Deo*, S. Pietro nella ſua 1. *epiſt. cap.* 2. appella *humana creatura*, conclude che la Poteſtà de' Sovrani *humana & divina eſt*, *varia ratione ſpectata*, ed ivi ſpiega come *omnino Deus poteſtatis author ſit & cauſa*. Puffendorf. *de jure nat. & gentium* Lib. VII. *Cap.* 3. dice che Iddio in quanto autore della ragione e della legge naturale deve eſſere al certo infallibilmente riſguardato come autore del pari delle ſocietà civili, ed in conſeguenza ancora del poter ſovrano. Non devo tralaſciare il ſentimento di S. Gio. Griſoſtomo *hom.* 23. *in Epiſt. ad Rom.* ove ſcrive: *Non eſt poteſtas niſi a Deo. Quid dicis? Omnis ergo Princeps a Deo conſtitutus eſt? Iſtud non dico. Nec enim de quovis Principe ſermo mihi nunc eſt, ſed de ipſa re. Quod enim Principatus ſunt, quodque quidem hi imperant, illi vero ſubjecti ſunt, quod non ſimpliciter, ac temere cuncta ferantur, nec fluctuum inſtar populi huc atque illuc circumaguntur, divinæ ſapientiæ opus eſſe dico. Propterea non dicit, non enim Princeps eſt niſi a Deo, ſed de ipſa re diſſerit dicens, non enim poteſtas eſt niſi a Deo.* Vedaſi nel tomo IX. *pag.* 686. edit. de' Monaci di S. Mauro. Che ſe S. Tommaſo dice che *Dominium & prælatio introducta ſunt ex jure humano*, il celebre Dottor Pa-

rigi-

rigino Jacopo Almaino ammette la seguente distinzione fra il dominio laico e il dominio spirituale Papale: *Imperium non est dominium a jure divino introductum, sed solum a jure positivo, & ideo dominium regale potest mutari in Aristocraticum, vel Timocraticum, sed ipsa potestas Papalis suprema in spiritualibus est potestas ex jure divino introducta, & a Christo immediate instituta, & ideo non potest mutari in aliud genus dominii, aliud ab illo quod Christus instituit.* Così nella sua *Expositio circa decisiones M. G. Ockam. cap. V.* nel tomo 4. delle Opere di Gio. Gersone ediz. del Dupin. Ma di queste cose assai.

XIII. Finisco ora di comprovare l'esposto sistema col dichiarare come ne i Principi sia un obbligo preciso di vegliare al pubblico bene. S. Tommaso *de Regim. Princip. Lib. 1. Cap. 1.* lo ricava dalle ragioni della loro istituzione. Imperocchè per intendere, cosa sia Re o Sovrano, proponendosi le stesse, in ultimo piglia a dire: *De ratione Regis est quod sit unus qui præsit, & quod sit Pastor communis multitudinis bonum & non suum commodum quærens;* e poco dopo conclude: *Ex dictis igitur patet quod Rex est qui unius multitudinem civitatis vel Provinciæ propter bonum commune regit.* Quindi nel *cap. 3.* del Regio governo così scrive: *quanto magis recedituri a bono communi, tanto est regimen magis injustum.* E nel *cap. 7. Regis est bonum multitudinis quærere.* E nel *cap. 10. Pertinet autem ad regis officium ut bonum multitudinis studiose procuret.*

XIV. Considerando insomma il S. Maestro che la Sovranità è stata istituita a favore della moltitudine, non solamente dice che il Re dee ordinare la stessa al bene de' suoi sudditi, ma dichia-

154

chiara eziandio come per essa niun pregiudizio è avvenuto alla libertà degli uomini, acciò che gli uomini essendo stati creati da Dio liberi fra loro e indipendenti, non possa darsi di nullità alla istituita Sovranità, o riconoscersi di niun valore e potere. Considera egli che la Sovranità è a solo vantaggio, e non a pregiudizio degli uomini: *Rex* [scrive 2. *sent. dist.* 44. *q.* 1. *a.* 3. *in corp.*] *ordinat prælationem suam ad bonum gentis cui præest propter earum utilitatem statuta & legem faciens. Est enim prælatio ad dirigendos subditos in his quæ agenda sunt, ut quod populi a Regibus defendantur* &c. E ivi nella risposta al terzo argomento piglia a dire che la Sovranità *nullum præjudicium affert, dum subditi ad bonum Præpositi non ordinantur, sed e converso regimen Præpositi ad bonum subditorum, unde non incongrue se eorum servos appellant.* Replica l'istesso anco nella *q.* 2. *a.* 2. *ad* 1. *Illa prælatio quæ ad utilitatem subditorum ordinatur libertatem non tollit*, in guisa che il Sovrano ha dominio sopra i sudditi non come servi, ma come liberi, perchè come insegna 1. *p. q.* 96. *a.* 4. *in corp.*, il Principe *tunc dominatur alteri ut libero, quando dirigit ipsum ad bonum ejus qui dirigitur, vel ad bonum commune:* e qui sopra abbiam veduto che in senso di esso la Sovranità o prelazione è una direzione e difesa de' Popoli.

XV. Dicasi e ripetasi pure coll' Ecclesiastico cap. 15. che: *Deus ab initio constituit hominem, & reliquit eum in manu consilii sui*, che S. Tommaso 2. 2. *q.* 104. *a.* 1. *ad* 1. risponde: *Dicendum quod Deus reliquit hominem in manu consilii sui, non quia liceat ei facere omne quod velit, sed quia ad id quod faciendum est non co-*

gitur neceſſitate naturæ ſicuti creaturæ irrationales, ſed libera electione ex proprio conſilio procedente. Et ſicut ad alia facienda debet procedere proprio conſilio, ita etiam ad hoc quod obediat ſuo ſuperiori. Con che reſta giuſtificato ancora il debito dell'obbedienza a i Sovrani come proveniente anch'eſſo da libera elezione *ex proprio conſilio* nella libera ordinazione o iſtituzione della Sovranità, dalla quale, al dire di S. Tommaſo, riſultò ſubito un tal debito; *hoc debitum creatur ex ordinatione Prælationis*; 2. *Sent. diſt.* 44. *q.* 2. *a.* 2. *in corp.* (*a*)

XVI.

---

a Voglio dichiarare anco di più con l'iſteſſo S. Dottore il debito dell'obbedienza. Ivi dunque così inſegna: *Hoc debitum creatur ex ordinatione Prælationis, quæ vim coactivam habet non tantum temporaliter, ſed etiam ſpiritualiter propter conſcientiam ut Apoſtolus dicit Rom.* 13. *ſecundum quod ordo prælationis a Deo deſcendit* &c. Nella *q.* 1. *a.* 2. *in corp.* aveva già detto; *modus autem ſeu forma prælationis in omnibus bonus eſt, conſiſtit enim in quodam ordine alterius tamquam regentis, & alterius tamquam ſubjacentis.* E perchè ha detto che *ordo prælationis a Deo deſcendit*, ſopra il cap. 13. *ad Rom.* per occaſione di quelle parole dell'Apoſtolo *itaque qui reſiſtit poteſtati, Dei ordinationi reſiſtit*, così ſcrive: *Si enim Poteſtas Principum a Deo eſt & nihil eſt a Deo ſine ordine, conſequens eſt quod etiam ordo, quo inferiores poteſtatibus ſuperioribus ſubiiciuntur, ſit a Deo. Itaque qui contra hunc ordinem reſiſtit, Dei ordinationi reſiſtit.* Nella 2. 2. *q.* 104. *a.* 6. *ad* 2. riconoſce il debito dell'obbedienza anco dalla legge

uma-

XVI. Messo così in buon lume con i suoi naturali fondamentali principj l'esposto sistema; ora perchè si comprenda tutta la sua forza rispetto alle leggi risguardanti le mani morte, le darò l'ultimo compimento coll'esporre l'obbligo delle sostanze temporali all'intiera moltitudine o società degli uomini. Se ho dichiarato con S. Tommaso l'obbligo de' Sovrani al ben comune, è di dovere che con l'istesso dica anco dell'obbligo delle cose al medesimo pubblico bene. Il S. Maestro lo riconosce primieramente nell'uomo, *quia homo* [insegna nella 22. q. IX. a. 3. ad 1.] *est animal sociale, naturaliter unus homo debet alteri id fine quo societas humana conservari non posset*, E nella *q.* 108. *art.* 4. *ad* 1. dice che *unus homo temporaliter est res alterius*. Egli sul riflesso che l'uomo è naturalmente sociabile, riconosce per necessario un terz'ordine, per il quale ogni uomo resta ordinato agli altri uomi-

umana: *De lege humana, per quam homo subiicitur homini, & tamen etiam ex lege divina, homo tenetur homini obedire*. Anzi ivi nell'*art.* 1. dice: *in rebus humanis ex ordine juris naturalis & divini tenentur inferiores suis superioribus obedire*, E nel citato *art.* 6. *in corpore* stabilisce: *Ordo autem justitiæ requirit ut inferiores suis superioribus obediant, aliter enim non posset humanarum rerum status conservari*. Finalmente nella *q.* 69. *a.* 1. si spiega che *pertinet ad debitum justitiæ quod aliquis obedist suo superiori in his ad quæ jus suæ prælationis se extendit*. Nel corso di tutta quest'Operetta viene dimostrato che il gius della Sovranità si stende a tutte quelle cose, delle quali è trattato e disposto nelle leggi contro le mani morte.

ni: *quia homo eſt naturaliter animal politicum & ſociale, ideo neceſſe eſt quod ſit tertius ordo quo homo ordinetur ad alios homines*, 1. 2. *q.* 72. *a.* 4. *in corp.* E nella q. 92. *a.* 1. *ad* 3. afferma l'uomo non eſſere coſa buona *niſi ſit bene proportionatus bono publico.* Così poi nella *q.* 96. *a.* 4. *in corp.* paſſa a dire che ogni uomo in particolare perchè parte della moltitudine o ſocietà, tutto sè ſteſſo e tutto quanto ha, è della moltitudine: *Cum enim unus homo ſit pars multitudinis, quilibet homo hoc ipſum quod eſt, & quod habet eſt multitudinis.* Vedremo fra poco che il di lui comentatore avviſa di tenere conto di ſiffatto principio, come regola della giuſtizia di moltiſſime coſe. Inoltre nella 2. 2. *q.* 47. *a. XI. ad* 2. l'iſteſſo S. Maeſtro aveva detto che *bonum unius ordinatur ad bonum multitudinis.* E nella *q.* 65. *a.* 1. *in corp.* ferma che *ipſe totus homo ordinatur, ut ad finem, ad totam communitatem cujus eſt pars.* Anco *de Regim. Princ. Lib.* 1. *Cap. XV.* il S. Dottore ſcrive e inſegna che *Ad bonum multitudinis ordinantur quæcumque particularia bona per hominem procurantur ſive divitiæ, ſive lucra, ſive ſanitas, ſive facundia, ſive eruditio* (*a*). In ſomma ivi eziandio nel Cap. XIV. di tutte le coſe temporali afferma che *omnia ordinantur ad bonum commune cujus cura Regi incumbit.*

XVII. Che

---

a Anche queſta mia Operetta ſe ſapeſſe di qualche vera, ed utile erudizione, ſarebbe ordinata, ed apparterrebbe al bene della moltitudine; e quando perſone intendenti la giudicaſſero tale, e neceſſaria, io non potrei negarla al pubblico, benchè la vada ſcrivendo per mia ptivata occupazione.

XVII. Che se tutto è ordinato al ben pubblico della società, in altri luoghi il medesimo S. Tommaso dichiara a chi appartenga applicare, o riordinare al divisato ben comune le necessarie sostanze, quando per mal regolamento ne sono deviate: *Ordinare aliquid in bonum commune* (insegna nella 1. 2. *q.* 90. *a.* 3. *in corp.*) *est totius multitudinis, vel alicujus gerentis vicem totius multitudinis* che è il Sovrano. E perchè ciò si fa con proporzionate leggi, subito soggiunge, *& ideo condere legem, vel pertinet ad totam multitudinem, vel ad personam publicam quæ totius multitudinis curam habet.* Nella 2. 2. *q.* 64. *a.* 3. *in corp.* dice: *Cura autem communis boni commissa est Principibus habentibus publicam authoritatem.* Ancora nell' Esposizione della Politica d' Aristotele Lib. V. Cap. XII. vers. *Removet*, conferma che al Principe s' appartiene ordinare i beni temporali al fine della Repubblica, e soggiunge che perciò le sostanze de' sudditi sono in qualche modo del Principe: *Bona exteriora sunt propter bona animæ & ista omnia sunt propter bonum commune Civitatis, & ideo illius sunt quodammodo bona subditorum, cujus est ordinare omne in finem Civitatis; sed ejus qui Dominus est Civitatis est ordinare bona exteriora in finem civitatis, propter quod ejus sunt omnia.* Conferma tal padronanza di cose anco nel *Quol.* 12. *a.* 24. *ad* 1. *omnia sunt Principum ad gubernandum non ad retinendum sibi, vel ad dandum aliis*; cosa pur detta da Gerlone *omnia sunt Principum non proprietario jure, nec pro se, sed pro necessitate Reipublicæ.*

XVIII. Fermo il S. Maestro negli stabiliti principj che tutto sia della moltitudine, e del

Principe *ad gubernandum*, nella 1. 2. *q.* 105. *a.* 1. *ad* 5. passa a dire che *potest contingere quod bonus Rex absque tyrannide filios tollat, & constituat Tribunos & Centuriones, & multa aliz accipiat a subditis propter commune bonum procurandum.* E nella 2. 2. *q.* 66. *a.* 8. *ad* 3. aggiunge che *si Principes a subditis exigant quod eis secundum justitiam debetur propter bonum commune etiamsi violentia adhibeatur non est rapina.* Rispetto poi alle cose che il Sovrano rilascia in mano, e balìa de' Sudditi, nel 4. *delle Sentenze dist.* 36. *q.* 1. *a.* 2. *ad* 2. dichiara che *interest ad legislatorem qualiter quilibet sua re utatur* [*a*]. Però *de Regim. Princ. Lib.* 1. *cap.* 18. insegna che il Principe *præesse debet omnibus humanis officiis, & ea imperio sui regiminis ordinare*, E nella 1. 2. *q.* 104. *a.* 1. *ad* 1. aggiunge: *Ad Principem pertinet non solum ordinare de his quæ veniunt in litigium, sed etiam de voluntariis eorum contractibus qui inter homines fiunt, & de omnibus pertinentibus ad populi communitatem & regimen.*

XIX. Dalle quali dottrine appariſce che tutte quante le umane, e temporali cose dipendono

---

a Nelle Iſtituzioni Imperali ſecondo l' edizione del celebre Perezio così ſi legge nel Lib. 1. cap. 1. *Expedit Reipublicæ ne quis sua re male utatur.* Un dotto Autore riporta in noſtra volgare favella il ſeguente pezzo di diſcorſo d' Iſocrate a i Regnanti: *Abbiate cura de i beni de' particolari, e puonetevi in mente che quelli che diſpenſano i loro beni male a propoſito, iſminuiſcono ancora i voſtri, come dall' altra parte coloro che accreſcono i loro beni aumentano ancora li voſtri, perchè tutti li beni degli abitanti del Paeſe appartengono al Principe che ſa ben regnare.*

dono, e ſono oggetto della Poteſtà laica Sovrana ſecondo che anco l'iſteſſo S. Tommaſo dice *de Regim. Princ.* Lib. 1. Cap. 14. *Hunc dici Regem ſupponimus, cui ſumma regiminis in rebus humanis committitur.* Dalla quale idea di principato, è oſſervabile che il S. Dottore imparò a riconoſcere eſteſa la poteſtà de' Sovrani a tutto ciò che ſi può ottenere con le forze umane, in guiſa che nel luogo citato afferma che ſe la celeſte Beatitudine, ultimo fine dell'uomo, ſi poteſſe conſeguire con le dette forze, la direzione alla medeſima apparterrebbe a i Principi laici: *Si quidem ad hunc finem perveniri poſſet virtute humanæ naturæ, neceſſe eſſet ut ad officium Regis pertineret dirigere homines in hunc finem. Hunc enim dici Regem ſupponimus cui ſumma regiminis in rebus humanis committitur.* Suggeriſce che ſiffatta direzione quanto all'effettivo conſeguimento appartiene alla poteſtà ſpirituale; ma è chiaro che i confini d'ambedue le poteſtà egli gli aſſegna ove ceſſano le forze umane, ed incominciano le ſoprannaturali ſpirituali.

XX. Ben dichiarate e fermate tutte le dette coſe, a entrare ora ſempre più, e di propoſito in materia; ſe S. Tommaſo nel già citato *Opuſc. de Regim. Princip.* (*a*) Lib. I. Cap. XII. riflet-

a Giacchè ho rammentato tante volte l'Opuſcolo *de Regim. Principum*, nel quale ſi leggono le dette parole, mi piace ora non tardare di più a notare che S. Tommaſo lo preparò appunto per un Sovrano qual era il Re di Cipro. Ancora ne i tempi poſteriori ha ſervito di regola a i Principi. Io tengo a mano un'edizione del medeſimo in 12. fat-

ta

te che *ad omnes Reges pertinet gubernatio, & a gubernationis regimine Regis nomen accipit*, nel Cap. XIV. dichiara che *gubernare eſt id, quod gubernatur convenienter ad debitum finem perducere.* Or avendo noi offervato che il fine della ſocietà

---

ta fare nel 1578. con le ſtampe di Parma da Ottavio Farneſe Duca di quegli Stati per ſervirſene al governo de' medeſimi. Felice Paciotti nella lettera di dedica al Card. Avalos d'Aragona così dice: *Cum Octavius Farneſius Parmæ & Placentiæ Dux optimas doctrinæ D. Thomæ Aquinatis ita ſtudioſus ſit, ut non ſolum id agat, ut ea quæ ſcite, & eleganter Angelicus hic Doctor ſcripſit, ipſe addiſcat; verum etiam quæcumque prudenter & accurate idem præcepit, re ipſa efficere ac præſtare contendat: voluit ut ſuperioribus diebus ea quæ ad Cypri Regem ſcribens* DE REGIMINE PRINCIPUM *docuit, ſecum ipſe ſtudioſe perlegerem. Cujus ſane libelli lectione mirum in modum delectatus eſt, non ſolum quod res ipſæ, quas continet, jucunda quadam varietate ornatæ ſunt; ſed etiam quia librum ipſum Principi maxime opportunum, & regendis Populis apprime utilem eſſe cognovit; mihique ut ſtatim illum ſub breviori hac forma rurſus imprimendum curarem mandavit; ut eo ſane commodius cum ipſe, tum ejus etiam conſiliarii, judices, advocati, & item alii quicumque ſub ejus ditione ſunt, uti poſſent* &c. Vero è per altro che S. Tommaſo non avendo potuto terminare il ſuo Opuſcolo, ſi tiene per fermo che dal Cap. IV. del Lib. II. foſſe continuato da Tolomeo Lucchefe Domenicano, Studente, e Confeſſore di S. Tommaſo, e poi Veſcovo di Torcello. Queſti lo continuò ſecondo l'idea che già S. Tommaſo ſi era propoſta, e lo conduſſe ſempre con le ſue dottrine preſe dagli abbozzi, dalla eſpoſizione della Politica d'Ariſtotele, e da altre Opere del Santo ſuo Maeſtro, come io ho potuto imparare da un dotto Domenicano.

tà che i Sovrani governano è che per essa, e in essa trovino gli uomini tutta quella gran serie di cose necessarie alle vita umana, che stando solitarj non averebbero avuta, il grande affare de' Sovrani è che la Società diventi tale e tanto perfetta, che in essa siano, e si conservino tutte le dette necessarie cose. *Cum autem* [riflette S. Tommaso *de Regim. Princip.* Lib. 1. Cap. 1.] *homini competat in multitudine vivere, quia sibi non sufficit ad necessaria vitæ si solitarius maneat, oportet quod tanto sit perfectior multitudinis societas, quanto magis per se sufficiens erit ad necessaria vitæ*; e però nel cap. 12 soggiunge: *videndum est ut singulis necessaria suppetant secundum uniuscujusque conditionem & statum, aliter nequaquam posset Regnum, vel Civitas commanere.*

XXI. Ma se le sostanze, le possessioni dello stato saranno mal regolate senza ordine al ben comune, la società sarà perfetta, le Città, i Regni sussisteranno? No, direbbe S. Tommaso 1. 2. *q.* 105. *a.* 2. *in corp.*, perchè *per irregularitatem possessionum plures Civitates destruuntur*; e come soggiunge ivi *ad* 3. *regulatio possessionum multum confert ad conservationem civitatis vel gentis.* Se dunque le leggi contro le mani morte contengono un regolamento, e un riordinamento di sostanze al ben comune per la conservazione degli stati, e proviene da chi ne aveva precisa obbligazione e potestà, già secondo S. Tommaso queste leggi sono giustissime perchè *debet sic constituta esse Civitas ut æterna sit*, dice egli medesimo nella 1. 2. *q.* 96. *a* 1. *in corp.*

XXII. Giova ora recarsi sotto gli occhi la dottrina del S. Maestro della sua *Lezione* 13. sopra la politica d' Aristotele, dalla quale ha ricavata e forma-

mata la propoſizione che *per irregularitatem poſſeſſionum plures civitates deſtruuntur*, perchè vedremo il caſo noſtro quaſi *in terminis*: „ Agit [*dice di Ariſtotele*] de politia Lacedemoniorum quantum ad „ poſſeſſiones, oſtendens eam eſſe nocivam Civitati .... Accidebat enim apud ipſos quod „ aliqui habebant valde magnas poſſeſſiones. „ Alii vero habebant valde modicas ita quod „ tota regio ad dominium paucorum pervenerat. „ Deinde ..... oſtendit unde hæc irregularitas „ proceſſerit & dicit quod proceſſit ex prava ordinatione legis. Statuit enim legislator apud „ eos, quod civis non eſſet dominus vendendi „ & emendi, ut ſcilicet poſſet poſſeſſionem ſuam „ vendere quacumque ex cauſa. Et hoc quidem „ bonum fecit ad regulandas poſſeſſiones, non „ tamen recte, quia non ſufficienter. Dedit „ enim poteſtatem civibus ut quibuſcumque „ vellent donarent inter vivos, vel etiam dere„ linquerent in teſtamento bona ſua, ex quo „ etiam accidebat irregularitas poſſeſſionum ſi„ cut ex venditione, ita quod ſi totum Terri„ torium divideretur in quinque partes, duæ illa„ rum pervenerant ad Mulieres (nel caſo noſtro „ dicaſi *ad manus mortuas*). Tum quia multæ „ earum erant inſtitutæ hæredes a viris morien„ tibus: tum etiam quia cum nubebant, accipie„ bant magnas dotes, cum tam multo melius ſit „ quod vel nulla dos detur, vel modica, vel „ moderata. Sed apud Lacedemonios licebat „ cuilibet in teſtamento dimittere hæredem bo„ norum ſuorum quemcumque voluerit, & ſi „ in ſua morte non velit dimittere hæredem, „ poteſt diſtribuere bona ſua cuicumque volue„ rit “. Ognuno vede che queſto riprovato ſiſte-

ma

ma appunto era quello che vigeva avanti le noſtre moderne leggi. Ma non tralaſciamo ciocchè ſeguita: „ Deinde.... oſtendit [*Ariſtotele*] quod „ nocumentum ſit inde ſecutum, & dicit quod „ cum tanta ſit eorum regio, ideſt Territorium, „ quod poſſet nutrire mille quingentos equites, „ & ſuper hoc triginta millia bellatorum pedi„ tum, ad tantam paucitatem devenerant, poſ„ ſeſſionibus devenientibus ad paucos quod non „ erant niſi mille bellatores &c..... Sed ſive „ iſta ſint vera ſive non, opportunum eſt quod „ per regulatas poſſeſſiones Civitas viris repleatur, quod aliter fieri non poteſt; quia ſi poſ„ ſeſſiones ad paucos devolvantur, alii propter „ paupertatem deſerent Civitatem ".

XXIII. L'altra dottrina del S. Maeſtro, dalla quale ha ricavata l'altra ſua propoſizione che *regulatio poſſeſſionum multum confert ad conſervationem Civitatis vel gentis* è la ſeguente dalla Lezione VIII. ſopra la Politica d'Ariſtotele Lib. 2. *Approbat* (Ariſtotele) *prædictam ordinationem quantum ad hoc quod ordinabat aliquid circa menſuram ſubſtantiarum, ne videatur propter prædicta inconvenientia ea probaſſe. Approbat autem hoc duplici ratione. Primo quidem propter auctoritatem antiquorum legislatorum, & dicit quod quidam antiquorum legislatorum videntur cognoviſſe, quod regulare ſubſtantias civium habet magnam virtutem ad civilem communitatem bene conſervandam. Unde etiam Solon, qui fuit unus de ſeptem ſapientibus & ſtatuit leges Athenienſium, poſuit pro lege, quod etiam apud alios obſervatur, ut non poſſet quis acquirere de Terra quantum voluerit, ſed uſque ad aliquem certum terminum; ſimiliter etiam leges quædam ſunt in aliquibus Civitatibus quæ*

pro-

prohibent ne homines vendant ſuas poſſeſſiones, ſicut in civitate Locrorum quæ eſt in Calabria.

XXIV. Da i riferiti teſti è manifeſto quale foſſe la mente dell'Angelico S. Tommaſo, allorchè nella citata queſtione 105. ſcriſſe le due riferite propoſizioni. La rilevò aſſai bene anco il Cardinale Gaetano nel ſuo Comento ſopra quell'iſteſſa queſtione: *In quæſtione* 105. (dice) *hoc ſolum ſcribendum occurrit, quod tam ex lege veteri, quam ex auctoritate Ariſtotelis & Auctoris* (S. Tommaſo) *apparet quod non irrationabiliter ordinaretur, quod tam Eccleſia quam quicumque alius non poſſet ultra tantum agri in Civitatis Territorio ut proprium habere, ſed donatum, vel ſucceſſione, vel quomodolibet aliter obveniens plus quilibet teneretur vendere ne poſſeſſiones ad paucos deveniant, ut hoc videtur pluribus in locis accidere.* Non credo che S. Tommaſo, e il lodato Cardinale riconoſceſſero l'accennata ragionevole ordinazione come leſiva della libertà eccleſiaſtica; ma di queſta dirò a ſuo luogo.

XXV. Piuttoſto ora non laſciamo ſfuggirci quel *tam ex lege veteri* &c. perchè ci viene accennata la legge della partizione della Terra promeſſa data da Dio al ſuo popolo, per la quale i Sacerdoti e i Leviti erano eſpreſſamente eſcluſi dal poſſedere, come ſi riſcontra nel Sacro Libro *de' Numeri Cap.* 18. *v.* 20. nel *Deuteronomio Cap.* 18. nel Libro di *Gioſue Cap.* 13. *a.* 23. e in altri luoghi. S. Tommaſo effettivamente inſegna che quella legge potrebbe da i Pincipi eſſere rinovata: *Si quis Princeps ordinaret in Regno ſuo illa judicialia obſervari, non peccaret* &c. così nella 1. 2. *q.* 104. *a.* 3. *in corp.* E nella 2. 2. *q.* 87. *a.* 1. *in corp.* ripiglia: *Judicialia ve-*

ro

160

ro etsi non obligent tempore gratiæ possunt tamen observari absque peccato, & ad eorum observantiam aliqui obligantur si statuantur auctoritate eorum quorum est condere legem. Pensò dunque S. Tommaso che anco gli Ecclesiastici de' tempi nostri potrebbero essere esclusi dal possedere, (a) qualora i Sovrani il reputassero necessario a ben ordinare, secondo l'equità e la giustizia, i loro popoli, come fece Iddio col suo popolo, dicendo il medesimo S. Tommaso di quella legge o precetti giudiciali, che furono ordinati *ad gubernandum statum illius populi secundum justitiam & æquitatem*, 1. 2. *q.* 104. *a.* 2. *in corp.* Bene inteso per altro che a seguitare l'accennato divino esempio, i detti Ecclesiastici dovrebbero essere proveduti in altro modo, almeno con le decime, e secondo che ne scrive il nostro S. Dottore in più luoghi massime nel *Quol.* XI. *q.* 4. *a.* 8. *in corp.* e nella 2. 2. *q.* 87, *a.* 1.

XXVI. E come abbiamo veduto, i Principi rappresentando la persona della moltitudine Padrona naturale di tutte le sostanze dello stato, sic-

---

a Nell'Opusc. XIII. Cap. XV. insegna che la Chiesa realmente fu istituita senza possessioni in perfetta povertà; e nel *cap. ult.* fa sapere che *postmodum sunt in Ecclesia communes possessiones acceptæ propter rationem prædictam*, cioè come dice nel Cap. XV. *judicaverunt Ecclesiæ Prælati ut prædia & agri Ecclesiæ conferrentur, non propter perfectiores quosque, sed propter infirmiores qui ad primorum fidelium perfectionem attingere non valerent.* Dalle quali cose pare che le leggi del non possedere in senso di esso non offenderebbero la Chiesa in stato perfetto, ma sol tanto *infirmiores qui* &c.

ſiccome la moltitudine, non ſarebbe obbligata, ma deſiſterebbe dal laſciare paſſare in mani morte quelle ſue ſoſtanze che ſono neceſſarie al civile ſuo commercio, così in ſenſo di S. Tommaſo ogni Principe dovendo governare a ſeconda de' biſogni della ſteſſa moltitudine, ſarebbe, ed è obbligato a non laſciare paſſare nelle dette mani morte ciocchè è neceſſario al diviſato ſuo civile commercio e mantenimento: *Alio modo* [inſegna il lodato S. Tommaſo 2. 2. *q.* 32. *a.* 6. *in corp.*] *aliquid dicitur eſſe neceſſarium ſine quo non poteſt convenienter vita tranſigi ſecundum conditionem & ſtatum propriæ perſonæ, & aliarum perſonarum quarum cura ei incumbit .... Inordinatum autem eſſet ſi aliquis tantum ſibi de bonis propriis ſubtraheret ut aliis largiretur, quod de reſidiuo non poſſet vitam tranſigere convenienter ſecundum proprium ſtatum, & negocia occurrentia. Nullus enim inconvenienter vivere debet.* Se tanto ſcrive il S. Dottore di una perſona privata, benchè obbligata al precetto della carità criſtiana coll' elemoſina, quanto maggiormente vale riſpetto all' intiera moltitudine perchè non deva da i Sovrani eſporſi a reſtar priva di ciò che gli è neceſſario al ſuo civile conveniente mantenimento. La moltitudine, e il Principe dal S. Maeſtro ſono ſufficientemente indicati in quelle parole, *& aliarum perſonarum quarum cura ei incumbit.*

XXVII. V' ha di più che ſe il laſciar correre nelle mani morte ulteriori ſoſtanze tornerebbe in pregiudizio del ben comune, il noſtro S. Tommaſo *in* 4. *ſent. diſt.* 38. *q.* 2. *a.* 4. *ad* 3. *quæſtionem* afferma che chicheſſiaſi deve deſiſtere dal dare altrui *ſi non poteſt dare rem ſuam ſine præjudicio alterius*, e per un eſempio ſoggiunge:

ſi-

ſicut ſi illi qui gerunt alicujus Communitatis curam dent aliqua ex quorum ſubtractione fiat pejor conditio illius communitatis & tunc non debet dare rem temporalem propter ſcandalum, quia hoc eſſet facere contra veritatem juſtitiæ. E di quanto creſce ſiffatto dovere riſpetto a i Sovrani perchè poſti eſpreſſamente non ſolo a rimuovere dallo Stato i pregiudizj, ma a procurargli il neceſſario bene! Il ſollevamento de' poveri è ſicuramente uno de' principali oggetti del Principe, contuttociò il Card. Gaetano ſopra la 2. 2. *q.* 187. *a.* 7. di S. Tommaſo parlando di un Veſcovo Principe l' inſegna che il di lui *dexter oculus ad commune bonum Patriæ reſpicere debet, ſiniſter autem ad pauperes* per la ragione ivi ſoggiunta, che il Principato ſta in lui *propter bonum commune ipſius Dominii, ſicut erat in ſæcularibus, & ſecundario ut exinde eleemoſynæ fiant pauperibus.*

XXVIII. Baſta tenere fermi i già rilevati principj, che tutto è della moltitudine, e a nome di eſſa del Principe *ad gubernandum*, e che tutto è ordinato e dovuto al ben comune, per vedere ad un colpo d' occhio che i Sovrani non ſolo poſſono e devono impedire che le ſoſtanze colino in quelle mani onde lo ſtato non ne riſente quel profitto che gli è neceſſario, ma che poſſono altresì prenderne dalle medeſime, quando così richiedano i biſogni della moltitudine, e rivolgerle in quelle mani ove ne riſulti il deſiderato neceſſario pubblico vantaggio, e quel regolamento di poſſeſſioni cotanto inculcato dall' Angelico S. Tommaſo. Ed imperocchè i Sovrani prendono e ſi prevalgono del ſuo, e di quello della moltitudine, ed ogni particolar Cittadino fa che *hoc ipſum quod eſt, & quod habet, eſt mul-*

multitudinis, per neſſuna maniera in quei fatti è concepibile idea d'ingiuſtizia per una ragionevole doglianza. E' oſſervabile il Comento del dottiſſimo Porretta ſopra le riferite parole di S. Tommaſo *Quilibet homo* &c. *Quilibet homo* [dice] *hoc ipſum quod eſt, & quod habet, eſt multitudinis, eſt fundamentum non ſolum juſtitiæ legum earumque obligationis, ut ibidem adducitur, ſed etiam ad aperiendam viam veritatis in multis aliis valet.*

XXIX. Sarà forſe vero che non vaglia riſpetto alle ſopraddette coſe, ed alle leggi delle quali parliamo? No, che l'intrinſeca ſua ragione eſſendo loro adattatiſſima abbiamo veduto eſſere opinione di S. Tommaſo che il Principe può uſare anco violenza, e può togliere a i Genitori eziandio i proprj figlj, ove ſi tratti di neceſſario ben comune. Se dunque le moderne Sovrane leggi per introdurre un giuſto regolamento di ſoſtanze neceſſario alla conſervazione degli Stati anno derogato anco agli altrui diritti, ed anno perciò annullati i teſtamenti già fatti e non eſeguiti, neppure in queſto i Sovrani legislatori in dovendoſi accomodare a i biſogni del proprio ſtato anno fatto coſa che non poteſſero fare. Nel Lib. I. Cap. XII. *de Regim. Princ.* S. Tommaſo dicendo *hoc officium Rex ſe ſuſcepiſſe cognoſcat, ut ſit ſicut in corpore anima, & ſicut Deus in mundo*; e nel Cap. IX. *Hinc etiam magnitudo regiæ virtutis apparet, quod præcipue Dei ſimilitudinem gerit, dum agit in Regno quod Deus in mundo... Tanto autem eſt aliquid Deo acceptius, quanto magis ad ejus imitationem accedit.* E nella 2. 2. *q.* 10. *a.* 11. *in corp.* ſoggiungendo che *humanum regimen derivatur a divino regimine, & ipſum debe-*

bet

162

bet imitari, se fosse d'uopo, e cosa proporzionata, potrei produrre con l'istesso S. Tommaso *in 4. sent. dist.* 33. *q.* 1. *a.* 3. *ad* 3. *tertiæ quæstionis* gli esempj d'Iddio che diseredò il figlio d'Agar, Esaù, e i figlj di Giacob, lo che sicuramente fece a titolo di ben pubblico, benchè misterioso. Ma si può esaminare il punto con altri principj, come in appresso.

XXX. Vedemmo che S. Tommaso insegna che *interest ad legislatorem qualiter quilibet sua re utatur*, insegnando altresì che a i Sovrani appartiene ordinare *de voluntariis contractibus qui inter homines fiunt, & de omnibus pertinentibus ad populi communitatem & regimen*, imperocchè i testamenti sono di tal pertinenza e genere, e singolarmente per essi l'uomo si vale e dispuone delle cose sue, non può dirsi che in senso di S. Tommaso i medesimi non siano soggetti alla Sovrana giurisdizione. Bonifacio V. pronunciò che *testamentum valeat Principis vel sæcularis potestatis jussione factum* (*a*). E nelle Istituzioni Imperiali illustrate dal Perezio *Lib.* 2. *tit.* 12. si dice: *Licet testamentum ad res pertineat privatas, ejus tamen faciendi licentia ex jure publico procedit.* S. Tommaso per la parte del Testatore altro non riconosce nel testamento che una sola promessa: *Testamentum proprie est hæreditatis percipiendæ institutio filiis a Patre, & ideo testamentum proprie pertinet ad promissionem*, così *in* 4. *sent. dist.* 8. *q.* 2. *a.* 2. *ad* 1. *tertiæ quæst.* E nella Lez. 3. sopra il *Cap.* 3. *ad Galatas* replica

a Vedasi la di lui Vita nel tom. III. *Rerum Italic. Script.* del Sig. Muratori, e nel tom. II. dell' istess' Opera Parte II. col. 638. e 643.

hoc eſt teſtamentum .... promiſſio de hæreditate adipiſcenda. Cicerone poi nell'Orazione *pro Cecina* fa oſſervare, che le eredità giungono a noi più per favore delle Leggi, che per opera de i Teſtatori: *Mihi credite major hæreditas venit unicuique veſtrum in iiſdem bonis a jure & a legibus, quam ab iis a quibus illa ipſa bona relicta ſunt. Nam ut perveniat ad me fundus, teſtamento alicujus fieri poteſt, ut retineam & quod meum factum ſit, ſine jure civili non poteſt. Fundus a Patre relinqui poteſt, & uſucapio fundi, hoc eſt finis ſollicitudinis ac periculum litium, non a Patre relinquitur, ſed a legibus: aquæductus, hauſtus, iter, actus, a Patre, ſed rata auctoritas harum rerum omnium a jure civili ſumitur.* La regola dunque e la ragione del poſſedere eſſendo il gius civile padrone della proprietà, e delle ſoſtanze tutte, effettivamente anco S. Agoſtino andava dicendo: *unde quiſque poſſidet quod poſſidet non ne jure humano? ... Jure humano dicitur hæc villa mea eſt, hæc domus mea, hic ſervus meus eſt. Jure ergo humano, jure Imperatorum. Quare? quia ipſa jura humana per Imperatores & Rectores ſæculi Deus diſtribuit humano generi .... Aut tolle jura Imperatorum, & quis audet dicere mea eſt illa villa aut meus eſt ille ſervus?* Così nel Trattato VI. ſopra il Vangelo di S. Giovanni, ove di nuovo replica *per jura Regum poſſidentur poſſeſſiones.*

XXXI. Combinandoſi pertanto le accennate idee cioè che i teſtamenti ſono pure promeſſe, che altra forza non anno che di far pervenire a noi i fondi in eſſi individuati, ma che quanto al reſto *ut retineamus quod noſtrum factum eſt, ſine jure civili non poteſt*, e che però le eredità vengono a noi piuttoſto per grazia delle leggi, che de' teſta-

teſtamenti; imperocchè il gius civile non è ſchiavo della volontà de i teſtatori, nè v'è legge che non dipenda continuamente dal Sovrano, e da lui non poſſa eſſere moderata, limitata, e mutata affatto; già i teſtamenti quanto all'effettiva eſecuzione o ritenzione di ſoſtanze per parte dell'erede, dipendono dal Sovrano. Baſta che il Principe annulli le primiere leggi, o con decreti particolari deroghi in parte alle medeſime, quanto a non favorire più quelle perſone, il cui poſſedere diventa ingiuſto o nocivo al pubblico; ecco giuſtamente derogato a quei teſtamenti che da tali leggi dipendevano. Non v'è legge, dice S. Tommaſo con S. Agoſtino, che per giuſta che ſia, non poſſa eſſere giuſtamente mutata *lex temporalis quamvis juſta ſit, commutari tamen per tempora juſte poteſt*; così nella 1. 2. *q.* 97. *a.* 1. *in arg. ſed contra.* E ivi *a.* 2. *in corp.* inſegna *Lex humana in tantum recte mutatur in quantum per ejus mutationem communi utilitati providetur... quod quidem contingit vel ex hoc quod maxima aliqua & evidentiſſima utilitas ex novo ſtatuto provenit, vel ex eo quod lex conſueta aut ejus obſervatio eſt plurimum nociva.*

XXXII. A chi poi appartenga conoſcere, interpretare, e giudicare di detta utilità, e di ciocchè è inutile allo ſtato lo decide il S. Maeſtro nella 1. 2. *q.* 96. *a.* 6. *in corp.* con una tacita riprenſione a tutti quelli che anno giudicato a diritto, e roveſcio delle Leggi contro le mani morte: *Non pertinet ad quemlibet ut interpretetur quid ſit utile civitati, & quid ſit inutile civitati, ſed hoc ſolum pertinet ad Principes qui propter hujuſmodi caſus habent auctoritatem in legibus diſpenſandi.* Ed ecco in queſt'ultime parole eſpreſ-

sa l'autorità de' Sovrani di dispensare nelle leggi che risguardano i testamenti, quando ciò sia utile allo stato, e inutile al medesimo che le mani morte ritengano le sostanze in essi disposte.

XXXIII. V'ha di più che se i Sovrani, al dire di San Tommaso, per il ben pubblico possono prendere da i Sudditi le sostanze che attualmente possedono, molto più potranno togliere loro quelle, delle quali non sono in possesso; ma che per possederle dipendono tuttavia dal gius del Sovrano perchè *minus est habere virtute quam habere actu* dice lo stesso S. Dottore 2. 2. *q.* 62. *a.* 4. *in corp.* Intendansi per altro siffatti arbitrj come l'intendono in pratica i Sovrani medesimi, che non ne usano se non a regola di giustizia e di ragione: perchè come afferma S. Tommaso 1. 2. *q.* 90. *a.* 1. *ad* 3. *alioquin voluntas Principis magis esset iniquitas, quam lex* „ *Regum voluntas* „ *labia justa*" si legge ne' divini Proverbj *cap.* 16. Cosa inoltre molto portentosa sarebbe che il Principe potesse sopra tutte le sostanze dello stato, e poi niente avesse di autorità sopra quelle comprese nei testamenti, solo perchè segnate in essi. Ma la regola fermata da S. Tommaso è che tutto affatto *omnia*, sono del Principe, *ad gubernandum*. E se i Testatori fin che vivono possono distruggere, o in altra forma costruire i loro testamenti, molto più, o ugualmente potranno ciò fare i Sovrani finchè regnano, perchè ancora questi sono cosa loro, e perchè si tratta di sostanze, delle quali sono essi padroni più che non lo erano i Testatori, e presiedono con autorità a tutti gli atti umani, e a tutto ciò che appartiene allo stato, e suo governo, e per conseguenza anco a' testamenti.

XXXIV.

164

XXXIV. Ma perchè ad alcuni è parso che i Sovrani in derogando a i teſtamenti abbiano violata la fede pubblica, e fatto torto a i Teſtatori; anco ſu di queſto dico che quanto a me pare, queſti tali non abbiano ben conſiderato il caſo, nè ben conoſciuta la vera mente de' i Teſtatori. Il caſo riſguarda pubbliche neceſſità, e così è certo che la pubblica fede non garantiſce quelle coſe che o mantengono le ſteſſe, o non concorrono a far ceſſare le medeſime perchè tutto eſſendo ordinato e dovuto al ben pubblico, di tutto il principale indiſpenſabil dovere è ſervire a i pubblici biſogni, e ſolamente riſpetto a queſto gran dovere ha luogo la pubblica fede. Abbiamo veduto che anco i teſtamenti s'appoggiano alle pubbliche leggi, e dipendono continuamente dal gius pubblico eſiſtente ne i Sovrani. Or S. Tommaſo delle leggi perpetuamente inſegna che non poſſono avere altro rapporto che al ben comune, e che ceſſano d' eſſere leggi e obbligatorie, quando ceſſano da tale rapporto ed ordine, *lex proprie & principaliter reſpicit ordinem ad bonum commune*, così nella 1. 2. *q.* 90. *a.* 3. *in corp. Primo enim ad legem pertinet ut ordinetur ad bonum commune ſicut ad finem*, così nel luogo citato *q.* 91. *a.* 5. *in corp. Finis legis eſt bonum commune*, „ *oportet leges humanas eſſe* „ *proportionatas ad bonum commune* “, così ivi nella *q.* 96. *a.* 1. *in corp. Humanæ legis finis eſt temporalis tranquillitas civitatis*, così nella *q.* 98. *a.* 1. *in corp. Leges in aliquibus caſibus deficiunt*, così ivi nella *q.* 97. *a.* 3. *ad* 2. *Etiam leges quæ ſunt rectè poſitæ in aliquibus caſibus deficiunt, in quibus ſi ſervarentur, eſſet contra jus naturale*, così nella 2. 2. *q.* 60. *a.* 5. *ad* 2. E finalmente

Omnis lex ordinatur ad communem hominum salutem, & in tantum obtinet vim, & rationem legis, secundum vero quod ab hoc deficit, vim obligandi non habet; ..... unde si emergat casus in quo observatio talis legis sit damnosa communi saluti, non est observanda ..... ut servetur utilitas communis quam legislator intendit, così nella 1. 2. *q.* 96. *a.* 6. *in corp.* Ben avvertito per altro che al solo Sovrano appartiene riconoscere i casi, e dichiarare le leggi che sono decadute.

XXXV. Se dunque i Sovrani, ai quali ne apparteneva il giudizio, anno conosciuto e giudicato che il lasciar correre i testamenti a favore delle mani morte sarebbe dannoso al ben comune, già i detti testamenti dal punto che diventarono pernicioſi, e inutili, non essendo più garantiti dalle leggi e dalla intenzione de' legislatori, conseguenza è che allorchè i nostri Sovrani anno derogato agli stessi, non anno potuto violare la pubblica fede, perchè già questa mancava affatto. Mancava ancora perchè svanita era altresì l'intenzione de' rispettivi legislatori: *non fuit intentio legislatoris* [dichiara S. Tommaso *in* 4. *sent. dist. XV. q.* 3. *a.* 2. *in corp.*] *ut semper observaretur præceptum suum, nisi in illis casibus in quibus bonum potest conservari.* E nella 1. 2. *q.* 100. *a.* 8. *in corp. Intentio autem legislatoris cujuslibet ordinatur primo quidem & principaliter ad bonum commune, secundo autem ad ordinem justitiæ & virtutis, secundum quem bonum commune conservatur, & ad ipsum pervenitur. Si qua ergo præcepta dentur quæ contineant ipsam conservationem boni communis, vel ipsum ordinem justitiæ & virtutis, hujusmodi præcepta continent intentionem legislatoris.*

XXXVI.

XXXVI. Così pure riſpetto a quei medeſimi teſtamenti mancando l'intenzione de' riſpettivi teſtatori, neppure è avvenuto che la volontà di queſte abbia ricevuto torto. Inſegna S. Tommaſo nella 2. 2. *q.* 58. *a.* 9. *ad* 4. che *Bonum commune eſt finis ſingularum perſonarum in communitate exiſtentium.* Il perchè ſe il fine di quei Teſtatori fu il bene comune anteriore e ſuperiore al bene de' particolari contemplati ne i detti teſtamenti, dovendo giudicarſi che le loro diſpoſizioni tengano finchè dicono ordine al ben comune, il fatto da i Principi è ſtato piuttoſto coerente alla intenzione de i medeſimi teſtatori, maſſimamente che eſſi non potevano repugnare che le loro ſoſtanze ſerviſſero a i biſogni pubblici, nè avevano diritto di violentare l'autorità de' Sovrani a dare eſecuzione a i loro atti. Come abbiamo veduto, eſſi non avevano altra facoltà che di promettere in vita le loro ſoſtanze, l'eſecuzione dopo la morte è affare che dipende dal gius civile, non potendo i morti più agire ſulle coſe che reſtano fra i vivi. Con che reſta ſchiarito lo sbaglio quaſi comune, che gli uomini per mezzo de' teſtamenti comandino anco dopo la morte. Il gius civile è quello che allora comanda, non i morti, non i teſtamenti; in ogni tempo è il gius civile che comanda.

XXXVII. Or ſe i Sovrani giuſtamente anno potuto derogare a i teſtamenti fatti a favore delle mani morte, non potrà più farſi difficoltà che poteſſero eziandio derogare alle leggi che loro permettevano di poſſedere, perchè il molto loro poſſedere già diventava pernicioſo allo ſtato, come eſſi anno conoſciuto, e giudicato. In queſto caſo le dottrine di S. Tommaſo qui ſopra ripor-

tate ci fanno conoscere che le dette leggi, come che non conducenti più al ben comune, ma inducenti piuttosto il danno pubblico, dovevano essere mutate, e variate a misura del bisogno degli uomini componenti lo Stato: *Jus positivum* (insegna S. Tommaso anco nel 4. *delle Sentenze dist.* 34. *q.* 1. *a.* 1. *ad* 4.) *variatur secundum hominum conditiones in diversis temporibus.* E nella 1. 2. *q.* 97. *a.* 1. *in corp. Lex recte mutari potest propter mutationem conditionum hominum, quibus secundum eorum diversas conditiones, diversa expediunt.* Ed è osservabile ancora quest'altra sua dottrina 1. 2. *q.* 97. *a.* 1. *ad* 3. *Rectitudo legis dicitur in ordine ad utilitatem communem, cui non semper proportionatur una eademque res, ut supra dictum est, unde talis rectitudo mutatur.* Il perchè, avendo osservato i Principi che alla utilità comune non si adattava più la permissione di prima, cioè che anco le mani morte potessero continuare a fare acquisti, perciò variata la rettitudine della primiera legge, era giusta ancora la variazione della legge medesima, quale in senso delle già accennate dottrine dovendo essere regolata secondo le condizioni e bisogni degli uomini indifferentemente, cioè tanto di mano morta, che non morta, per questo sempre più apparisce che nella promulgazione delle leggi contro l'eccessivo possedere delle mani morte, niente d'ingiusto è avvenuto. Ed è altresì intelligibile la differenza che passa fra legge e legge, perchè ogni Sovrano ha dovuto regolare la sua secondo i bisogni del proprio Stato, ammaestrato in ciò dal nostro S. Tommaso che nella 1. 2. *q.* 96. *a.* 1. *in corp.* insegna: *Oportet leges humanas esse proportionatas ad bonum commune; bonum*

166

num autem commune conſtat ex multis, & ideo, oportet quod lex ad multa reſpiciat, & ſecundum perſonas & ſecundum negocia & ſecundum tempora; coſe tutte che variano da Principato a Principato; e però nella 1. 2. *q.* 95. *a.* 2. *ad* 3. torna a replicare: *Dicendum quod principia communia legis naturæ non eodem modo applicari poſſunt omnibus propter multam varietatem rerum humanarum, & ex hoc provenit diverſitas legis poſitivæ apud diverſos.*

XXXVIII. E perchè l'Angelico S. Tommaſo oltre alle predette coſe, nella ſteſſa 1. 2. *q.* 97. *a.* 2. *in corp.*, mette avanti che *dicitur a Juriſperito quod in rebus novis conſtituendis evidens debet eſſe utilitas, ut recte recedatur ab eo jure quod diu æquum viſum fuit*; e nella *q.* 95. *a.* 3. *in corp.* dietro a S. Iſidoro, eſige che la nuova legge ſia anco neceſſaria, neppure manca alle leggi contro le mani morte la neceſſità, e utilità evidente richieſta dal S. Maeſtro. Spiegando egli il *neceſſaria*, *utilis* di S. Iſidoro, dice, *neceſſaria, utilis refertur ad hoc quod expediat ſaluti, ut quod neceſſitas referatur ad remotionem malorum, utilitas ad conſecutionem bonorum.* Or è ben chiaro e ſicuro che le dette leggi anno avuto per cagione le pubbliche neceſſità, e certo è pure che le ſteſſe ſono indirizzate a rimuovere i mali pubblici ſempre più minacciati dall'aperta ſtrada alle ſoſtanze di uſcire di commercio, e di mancare al mantenimento delle famiglie, con manifeſta diſtruzione dello ſtato, e delle ſteſſe mani morte, che mai potrebbero mantenerſi ſenza la ſucceſſione degli uomini.

XXXIX. E' molto ſingolare l'avviſo di S. Tommaſo a i Principi di attendere alla ſucceſſio-

ſione delle famiglie, maſſime delle neceſſarie agl' impieghi della Repubblica. Nell' *Opuſc. de Regim. Princip. Lib.* 1. *Cap.* XV. così ſcrive: *Sunt tria quibus bonum publicum permanere non ſinitur, quorum unum eſt a natura proveniens. Non enim bonum multitudinis ad unum tantum tempus inſtitui debet, ſed ut ſit quodammodo perpetuum. Homines autem cum ſint mortales in perpetuum durare non poſſunt..... Igitur circa prædicta triplex cura imminet Regi: Primo quidem de SUCCESSIONE HOMINUM, & ſubſtitutione illorum qui diverſis officiis præſunt, ut ſicut per divinum regimen..... ita per Regis ſtudium conſervetur ſubjectæ multitudinis bonum, dum ſollicite curat qualiter alii in deficientium iocum ſuccedant.....Quod ſit dum in ſingulis quæ præmiſſa ſunt, ſi quid inordinatum eſt corrigere, ſi quid deeſt ſupplere, ſi quid melius fieri poteſt, ſtudet perficere.* Adunque ſulla maſſima che il ben pubblico deve iſtituirſi *ut ſit quodammodo perpetuum*, il S. Maeſtro dà per avviſo a i Sovrani di attendere alla ſucceſſione degli uomini per avere chi ſoſtituire negli officj della Repubblica, e come conſervare la medeſima, e però gl' iſtruiſce di correggere quello vi ha di diſordine relativamente a ciò, di ſupplire a quello che manca, e d' introdurre ordini migliori.

XL. Or quanto è vero che le ſoſtanze dello ſtato ſono addette al mantenimento del medeſimo, e che lo ſtato ſi mantiene con la ſucceſſione degli uomini, altrettanto eſſendo veriſſimo che i Principi ſi ſono ſpiegati di avere oſſervata una gran mancanza di famiglie maſſime delle neceſſarie agl' impieghi pubblici, e di aver pur notata una gran difficoltà a contrarre de' matri-

mo-

moni per la mancanza de' neceſſarj fondi al decoroſo mantenimento delle Caſe, perchè ceſſato in gran parte il giro de' medeſimi coll' eſſere uſciti di commercio, e coll' apparenza e ſicurezza che altri ſempre più ne ſarebbero uſciti, non v'era, nè vi è neceſſità più manifeſta onde quei medeſimi Principi in viſta che nelle mani morte già ſi trova aſſai, e poco pochiſſimo è reſtato ai biſogni del civile commercio, e per il mantenimento delle famiglie, s' applicaſſero a promulgare leggi che correggeſſero i veglianti diſordini, ſuppliſſero alle mancanze, e introduceſſero ordini migliori. In ſenſo di S. Tommaſo 2. 2. *q.* 64. *a.* 3. *ad* 3. il Sovrano è quello *ad quem pertinet exiſtimare quid ſit ſubtrahendum partibus pro ſalute totius.*

XLI. Per le quali coſe, quando anche foſſe vero che l' immediato vantaggio dalle promulgate leggi è tutto delle famiglie nobili; eſſendo che queſte ſono le abili agl' impieghi pubblici, S. Tommaſo non ne farebbe doglianza come di vizioſa parzialità. Abbiamo veduto che a i medeſimi Principi egli ſuggeriſce che *videndum eſt ut ſingulis neceſſaria ſuppetant, ſecundum uniuſcujuſque conditionem, & ſtatum*: or inſegna nella 2. 2. *q.* 61. *a.* 2. *in corp. Dicendum quod ſicut dictum eſt in diſtributiva juſtitia datur aliquid alicui privatæ perſonæ, in quantum id quod eſt totius eſt debitum parti: quod quidem tanto majus eſt, quanto ipſa pars majorem principalitatem habet in toto. Et ideo in diſtributiva juſtitia tanto plus alicui de bonis communibus datur, quanto illa perſona majorem habet principalitatem in communitate. Quæ quidem principalitas in ariſtocratica communitate attenditur ſecundum virtutem,*

&c.

&c. cioè secondo l'essere di Ottimati, come dice 1. 2. *q.* 95. *a.* 4. *in corp. Aristocratia hoc est Principatus optimorum vel optimatum.*

XLII. Non credo si obbietterà il danno che senza meritarlo sono costretti a soffrire delle divisate leggi tutti quei sudditi che passan sotto nome di mano morta; imperocchè S. Tommaso 2. 2. *q.* 96. *a.* 4. *in corp.* risponderebbe che anco la natura *aliquod detrimentum infert parti ut salvet totum*, e dopoi piglierebbe a istruirne con ciò che scrive nella stessa 2. 2. *q.* 47. *a.* 10. *ad* 2. *Qui quærit bonum commune multitudinis ex consequenti etiam quærit bonum suum. Primo quidem quia bonum proprium non potest esse sine bono communi vel Familiæ, vel Civitatis, aut Regni; unde Valerius Maximus dicit de antiquis Romanis quod malebant esse pauperes in divite Imperio, quam divites in paupere Imperio.* E la ragione fu rilevata da Pericle *apud Thucididem* ove scrive: *sic existimo etiam singulis hominibus plus eam prodesse Civitatem quæ tota recte se habeat, quam si qua privatis floreat utilitatibus, ipsa autem universim laboret. Qui autem domesticas fortunas bene collocatas habet, Patria tamen eversa, pereat & ipse necesse est.* Che è appunto ciocchè diceva, che impedita la successione delle famiglie, perite sarebbero anco le mani morte, e la Chiesa ancora.

XLIII. Il perchè bene intese siffatte lezioni, eziandio nel caso nostro svaniscono le ombre de' temuti danni, e sottentrano le idee di veri e sodi beni. S. Tommaso 2. 2. *q.* 3. *a.* 3. *ad* 2. conforta a soffrire per il ben comune anco il pericolo della vita: *bonum multorum divinius est quam bonum unius, unde pro bono communi Rei-*

Reipublicæ vel ſpirituali vel temporali virtuoſum eſt quod aliquis etiam vitam propriam periculo exponat. Che ſe il medeſimo S. Dottore in più luoghi inſinua, dopo Iddio dover noi riconoſcer la Patria, e ſe lo Spirito Santo ne i divini *Proverbj Cap.* 12. *v.* 26. ne iſtruiſce che *qui negligit damnum propter amicum hic juſtus eſt*, quanto maggiormente ſarà reputato giuſto chi trafcura il danno proprio per il ben comune della Patria, più divino del bene di qualunque privato amico. Serve a tutti di un bell'eſempio l'orazione di Salomone al Datore d'ogni bene: *Divitias & paupertatem ne dederis mihi, ſed tantum victui meo tribue neceſſaria.* E l'intendeva beniſſimo, perchè come ſi legge nell'Eccleſiaſtico *Cap. V. v.* 10. *ubi ſunt multæ opes, multi & qui comedunt eas, & quid prodeſt poſſeſſori niſi quod cernit divitias oculis ſuis?* La privata abbondanza e ſuperfluità ordinariamente ſerve a paſcere la viſta. L'avere dunque impedito che nelle mani morte colino molte ricchezze non può contarſi per un vero danno delle medeſime.

XLIV. Vogliono eſſe vedere coſa può loro intervenire dopo i molti acquiſti? Gettino gli occhi ſulle Diſſertazioni *Antiquit. Italic. medii ævi* del celebre Muratori, maſſime ſulle LXVII. LXXI. LXXII., e LXXIII. In eſſe primieramente vedranno che laſciata intiera la libertà di acquiſtare, non è una chimera che tutto col tempo poſſa trovarſi nelle mani loro. Secondariamente impareranno che il molto poſſedere non può eſſerle nè di durata, nè di quiete. Nella Diſſertaz. LXVII. il lodato Sig. Muratori così piglia a oſſervare e ſcrivere: *Sunt qui noſtris temporibus eccleſiaſticæ in Italia Reipublicæ ſtatum, &*

& Ecclesiarum, sacrorumque ministrorum opes, ac reditus, curiosis oculis metiuntur ..... Fuerunt enim sæcula quibus sine comparatione longe plures divitiæ in sacra Templa, Monasteria, & sacra Collegia effusæ sunt. Neque tantum fundus uberes, latissimos, ac pene innumeros uterque Clerus possedit, sed & amplissimas ditiones, oppida, ac urbes. E sul principio della Dissertaz. LXXI. *Latius nimirum se extendebat Cleri utriusque dominatio in Populos, & longe major, imo incredibilis opulentia atque in Italia præsertim ..... Nam ut eos tutius candidati Reges ad se eligendos allicerent sensim jura Regni in ipsos, ac etiam Episcopos & Abbates transferre cœperunt, hoc est Civitates, & Castella, publicæ rei tributa, Comitatus, Marchias, Ducatus, non rapido sane cursu, sed sensim ad hanc potentiam Ecclesiastici viri devenere. Atque in eam rem complura possent adferri sacræ antiquitatis monumenta* &c. Inoltre nella Dissertazione LXXII. così ripiglia: *Mirum enim est quanta agrorum copia olim in Episcopos, Canonicos, Monachos, Sanctimoniales Parochias, aliasque Ecclesias translata fuerit, ita ut interdum vix UNUM JUGERUM TERRÆ fuerit in nonnullarum Civitatum integro comitatu quod immediate ab Ecclesiis non possideretur aut ab iis jure emphyteuseos non penderet.*

XLV. Cosa quindi ne avvenisse incomincia a dirlo in quell' istessa Dissertazione LXXII. *Hinc adaucta mirum in modum Ecclesiasticorum opes, quippe in eorum sinum quotidie confluebant nova Feuda ac Regalia. Grave tandem id visum fuerit Augustis, quando jam eo usque utriusque Cleri potentia creverat ut bella inirent, atque interdum in seditionem rebellionemque vergerent. Ad hæc jam*

nimium imminutam, & in dies eo amplius minuendam ſæcularium portionem arbitrabantur Imperatores, ſi diutius Eccleſiæ ſinerentur nova Feuda conſequi &c. e però proibirono che altri Feudi poteſſero paſſare negli Eccleſiaſtici ſenza eſpreſſa licenza de' Padroni diretti. Queſto è poco. Nella Diſſertazione LXXIII. l'informatiſſimo Muratori così conclude: *Quamvis univerſam pene Tellurem abſorbere poſſe, ac velle videretur Cleri utriuſque induſtria, attamen deprehenſum eſt plura Sacris locis tandem ERE?TA ESSE, quam relicta fuiſſe*; e ne aſſegna per ragione (naturale in tutti i tempi in ſimili circoſtanze) *Erarii exhauſti neceſſitas, difficilia bellorum tempora Regni ac Patriæ contra hoſtes, præſertim Paganos, obtendebantur, ut puto, violentis hujuſmodi ſacrorum prædiorum invaſionibus.*

XLVI. Ancora il Padre Tommaſini nella grand'Opera *Vetus & nova Eccleſiæ diſciplina*, nella Parte ſeconda Lib. III. *Cap.* 16. 17. *e* 18. parla di antichiſſime invaſioni di beni Eccleſiaſtici fatte da i Laici nella Francia ſotto pretesto di biſogno, per la difeſa della Repubblica a i tempi di Carlo Martello, di Pipino, e di Carlo Magno, ſenza che nè queſt'ultimo, nè Lodovico Pio poteſſero mai riuſcire a fare, che il mal tolto ritornaſſe alla Chieſa. Non v'ha dubbio che queſte invaſioni, e le altre accennate dal Sig. Muratori, comecchè fatte da perſone private, e ſenza pubblica autorità, ſecondo la dottrina di S. Tommaſo 2. 2. *q.* 66. *a.* 8. *in Corp.* furono ingiuſte, e importarono una effetriva rapina. Ma è certa e chiara altresì la ſentenza di Dio per bocca d'Iſaia *Cap. V. v.* 8. *Veh qui conjungitis domum ad domum, & agrum agro copulatis*

latis usque ad terminum loci, numquid habitabitis vos soli in medio Terræ? Queſt' ultime parole, oltre alle perdite accennate e predette in quel *Veh*, perſuadono che il troppo poſſedere con danno de' Popoli coabitatori della Terra, non è approvato da Dio, e che però non può eſſere felicitato, e di lunga durata.

XLVII. Per la qual coſa le moderne Leggi riſguardanti le Mani Morte, eſſendo appunto indirizzate a far sì, che le dette mani morte non congiungano Caſa a Caſa, campo a campo *usque ad terminum loci* nel quale ſi trovano, già ancora ſolamente per queſta ragione di eſſere coerenti alle intenzioni di Dio ſono giuſtiſſime.

XLVIII. Io ho oſſervato che il lamento contro al poſſedere delle mani morte è antichiſſimo, come antichiſſime ſono le Leggi limitative del medeſimo; ma non mi è già riuſcito trovare chi a favore dell'illimitato loro poſſedere abbia prodotte buone ragioni. Al riferire del Sig. Muratori nell' Opera citata Diſſertazione LXXII. un certo Monaco chiamato Placido circa al 1115. compoſe un Libro col titolo *De honore Eccleſiæ*; e nel cap. 91. ſcrivendo *Contra eos qui dicunt tanta donantur ut Regno vix pauca remaneant*, così piglia a dire: *Sunt vero quidam ſimplices dicentes ſi ita hæc permanſerint, Eccleſia omnia terrena obtinere poterit, quibus quid reſpondendum eſt niſi illud quod Dominus de Virginibus ait „ non omnes capiunt verbum iſtud “, quando enim quæ ſua ſunt Eccleſiæ dabunt, qui quæ antiquitus poſſidet auferre conantur?* Il Sig. Muratori così ripiglia: *An Placidus ejuſmodi objectionibus ſuorum temporum ſatisfecerit aliis perpendendum relinquo.* L'iſteſſo dico pur io.

XLIX.

XLIX. Ancor'a tempo di S. Gio. Grisostomo, e di S. Agostino il possedere della Chiesa era criticato. Ma la risposta di quei Santissimi Padri non verteva sopra pretenzioni di possedere, o sopra torto dal non poter possedere, nè si ostinarono a ritenere le possessioni. Rifondendo essi nell'avarizia de' Secolari la cagione che le Chiese avessero preso a possedere, deploravano come disgrazia e disordine il dover possedere, e si esibivano a rilasciare le possessioni quando i Laici spogliatisi della primiera avarizia avessero voluto provedere essi ai bisogni delle Chiese, dicendo chiaramente che i Fondi, e le Rendite delle Chiese essere dovrebbero il generoso animo de' Laici. Ecco come S. Gio. Grisostomo andò sermocinando al Popolo coll' Omelia XXI. sopra la prima *ad Corinthios* „: *Sumus* „ *parati reddere vobis rationem* &c. "..... *Ecclesia propter vestram parcitatem necesse habet habere quæ nunc habet. Nam si omnia agerentur congruenter legibus Apostolicis, ejus proventum oportet esse vestrum animum, quod quidem & tutum esset penarium, & thesaurus qui non posset consumi. Nunc autem cum vos quidem thesaurizetis super terram, & omnia in vestris includatis penariis, ipsa autem necesse habet impendere Viduarum cœtibus, choris Virginum, hospitum adventibus, peregre proficiscentibus, eorum qui sunt in vinculis calamitatibus, eorum qui sunt manci & mutili necessitatibus, & aliis hujusmodi causis, quid facere oportet!*

L. Di nuovo nell'*Omilia* XXVII. sopra S. Matteo ripiglia così il discorso: *Nunc agros, Domus, locationes ædificiorum, vehicula, equos, mulos, multaque hujusmodi propter vos & ve-*

 stram

ſtram erudelitatem Eccleſia poſſidet. Oportebat hunc Eccleſiæ thesaurum vos retinere, ac Eccleſiam non parvos ex veſtra devotione conſequi fructus. Nunc autem duo mala quædam committuntur, nam vos quaſi nihil dare debeatis, nihil confertis, & Dei Sacerdotes a Sacerdotio aliene pertractant..... Nunc vero Sæcularium cura rerum vobis furentibus, timor noſtros invaſit Patres, nedum colligere, aut nihil ſeminare ſtudetis, Viduarum, Orphanorum & Virginum multitudo fame depereat. Quare commoti, hæc ſibi comparare coacti ſunt &c. Baſti così per un cenno de i ſentimenti di S. Gio. Griſoſtomo, potendoſi leggere il reſto nella citata Omilia.

LI. di S. Agoſtino ci racconta Poſſidio nella ſua Vita: *Et dum forte, ut aſſolet, de poſſeſſionibus ipſis invidia Clericis fieret, alloquebatur Plebem Dei, malle ſe ex collationibus Plebis Dei vivere, quam illarum poſſeſſionum curam vel gubernationem pati, paratum ſe eſſe illis cedere, ut eo modo omnes ſervi Dei & Miniſtri viverent, que in veteri teſtamento leguntur Altari deſervientes, de eodem comparticipari. Sed numquam id Laici ſuſcipere noluerunt.* Può vederſi ancora ciocchè ſcrive l'iſteſſo Santo nella *epiſt.* 225. Bene inteſo per altro che il S. Dottore non impugna il poſſedere della Chieſa, perchè anzi ne riſonde l'origine in Criſto medeſimo, riflettendo nel *Trattato* 62. *in Joannem*: *Ergo & Dominus loculos habuit, & a fidelibus oblata conſervans, & ſuorum neceſſitatibus & aliis indigentibus tribuebat. Tunc primum eccleſiaſticæ pecuniæ forma eſt inſtituta.* E ſotto nome di *pecunia* „ *De doctrina* „ *chriſtiana* " inprende e ſpiega *totum quidquid homines habent in Terra pecunia vocatur, ſervus,*

vas,

vas, *ager*, *arbor* &c. cosa che replica, *De Lib. arb. Lib.* 1. *Pecunia quo uno nomine continentur omnia*, ed è seguitato da San Tommaso 2. 2. *q.* 78. *a.* 2. *in Corp.*, e q. 100. *a.* 2. *in Corp.* ed ancora nell' *art.* 5.

LII. Adunque se le ragioni de' lodati Santi Agostino, e Gio. Grisostomo a difesa del possedere delle Chiese si ristringevano alle divisate caritatevoli incombenze, che ridondavano in ben pubblico, imperocchè tali ragioni omai sono cessate, non può dubitarsi che essi desisterebbero dal difendere il troppo possedere anco delle Chiese, e non disapproverebbero le moderne Leggi. S. Agostino neppure averebbe disapprovata la providenza particolare di quelle Leggi, che con legittima sovrana autorità derogando a i testamenti ha rivoltate altrove, cioè ove il pubblico può risentirne giovamento, le intiere eredità; imperocchè è celebre il bell' esempio che esso diede col fatto raccontato da Possidio nella citata Vita: *Quidam cum filios non haberet, neque speraret, res suas omnes, retento sibi usufructu, donavit Ecclesiæ. Nati sunt ei filii, reddidit ei Episcopus, nec opinanti, quæ ille donaverat. In potestate habebat Episcopus non reddere, sed jure fori, non jure poli.* E' vero che S. Agostino riprese quindi altamente un altro, che avendo donato il suo alla Chiesa, dopoi ritirò la carta di donazione; ma è cosa ben differente l' autorità di un privato dalla potestà di un Sovrano; la prima svanisce nel punto della donazione, ma non così la potestà de' Sovrani, quale anzi piglia più pieno vigore nei pubblici bisogni, senza che gli faccia ostacolo qualunque atto passato, o presente.

LIII. E che più! Quasi pare che la Chiesa stessa abbia preventivamente approvate queste medesime Leggi, in quanto che non essendo più cosa giusta e ragionevole che i Secolari donino, o lascino alle mani morte ciocchè è necessario resti nelle mani vive per riparare ai già dichiarati pubblici bisogni, la Chiesa ha decretato per sè medesima di non potere, nè voler ritenere se non quelle cose che a lei vengono giustamente e ragionevolmente offerte; e infrattanto queste nostre Leggi in sostanza ad altro non tendono che ad impedire il divisato ingiusto passaggio, e per conseguenza ogni irragionevole detenzione. E' noto che nell'anno 813. il Concilio Cabilonese nel Canone VI. con termini precisi, ed universali decretò: *Hoc vero quod quisque Deo juste & rationabiliter de rebus suis offert, firmiter Ecclesia tenere debet*; con che la Chiesa escluse affatto le donazioni per una ragione, o per un'altra ingiuste, e irragionevoli, quando anche il motivo di tal decreto fosse stato un qualche caso particolare. Il P. Tommasini nella citata Opera Parte III. Lib. I. *Cap.* 23. *n.* 3. ci fa sapere che Lodovico Pio vivente fino all'840. effettivamente comandò *hæredibus reddi quæ inconsiderate data fuissent Ecclesiæ*, e proibì agli Ecclesiastici di ricevere mai più cose appartenenti a i legittimi eredi figlj, e nipoti, essendo altresì chiaro l'insegnamento dello Spirito Santo ne' Proverbj: *Bonus relinquit hæredes filios & nepotes.* Se il fatto di Lodovico Pio, perchè coerente al divisato canone, fu giusto, e non si ha che la Chiesa ne facesse doglianza, e perchè non sarà giusto e ben appoggiato al Canone medesimo ancora il co-

man-

mando delle noſtre moderne Leggi, che non oltrepaſſa, ma eſige anzi qualche coſa di meno? V'ha una ſoſtanziale differenza. Il precetto di Lodovico Pio riſguardava il bene di private particolari famiglie; le noſtre Leggi riſguardano il ben comune. Intorno a che dicendo S. Tommaſo, come vedemmo, che *bonum multorum divinius eſt quam bonum unius*, &c. non può metterſi in dubbio che il S. Maeſtro molto maggiormente approverebbe le medeſime, e dichiarerebbe detenzione più ingiuſta e irragionevole quella delle ſoſtanze neceſſarie a i pubblici biſogni, perchè ſi tenga per certo che al riferito canone ſi devono intendere coerenti principalmente queſte noſtre Leggi. Che ſe la difficoltà ſi riduceſſe a chi s' aſpetti riconoſcere e dichiarare quando il paſſaggio delle ſoſtanze nelle mani morte anco eccleſiaſtiche, è ingiuſto e irragionevole, perchè nocivo al ben pubblico, S. Tommaſo che nella 3. *p. q.* 59. *a.* 4. *ad* 1. dice che Gesù Criſto *etiam judiciariam poteſtatem exercere noluit ſuper res temporales*, la deciderebbe a favore de' Sovrani laici, perchè ſe ciò dipende dalla cognizione di ciocchè è utile e inutile allo ſtato, egli dice che *non pertinet* (giova ripeterlo) *ad quemlibet ut interpretetur quid ſit utile civitati & quid ſit inutile civitati, ſed hoc ſolum pertinet ad Principes qui propter hujuſmodi caſus habent auctoritatem in legibus diſpenſandi.* E Innocenzo III. preſſo Graziano *tit.* 17. *cap. Per venerabilem*, confeſsò che *Rex ſuperiorem in temporalibus minime recognoſcit.* Per le quali coſe tutte, parmi altresì che non poſſa ſorgere ſcrupolo che queſte ſteſſe noſtre Leggi abbiano leſa la libertà eccleſiaſtica. Eſſe non

anno impedito che la Chieſa poſſa percepire, e percepiſca ciocchè giuſtamente e ragionevolmente può eſſerle offerto; anno ſoltanto impedito il corſo a quelle coſe che eſſa ſi è proteſtata di non potere ritenere *firmiter*, perchè nè giuſtamente, nè ragionevolmente le poſſono eſſere donate. *Dandum eſt quod nec tibi, nec alteri noceat*, dicea S. Agoſtino, *De ſerm. Domin. in monte.*

LIV. Benchè per altro ancora da i ſuoi veri principj ſi ha che non puol eſſer intervenuta alcuna leſione della libertà eccleſiaſtica. La Chieſa, ſebbene non ſuddita (*a*), non acquiſta,

---

a A me non piace il parlare di quelli che dicono la Chieſa eſſer nata nell' Impero, perchè non può far loro giuoco ſe non in ſenſo falſo con conſeguenze falſe. Io aſcolto piuttoſto S. Agoſtino *Lib.* I. *Retract. Cap.* XIII. che così ſcrive: *Item dixi, ea eſt noſtris temporibus Chriſtiana Religio..... ſecundum hoc nomen dictum eſt, non ſecundum ipſam rem, cujus hoc nomen eſt: Nam res ipſa quæ nunc Chriſtiana Religio nuncupatur, & erat apud antiquos, nec defuit ab initio generis humani, quouſque Chriſtus veniret in carne; unde vera Religio quæ jam erat cœpit appellari Chriſtiana ..... Propterea dixi: hoc eſt noſtris temporibus Chriſtiana Religio, non quia prioribus temporibus, ſed quia poſterioribus hoc nomen accepit.* S. Tommaſo 3. *p. q.* 8. *a.* 3. *ad* 3. conclude che *Patres antiqui pertinebant ad idem corpus Eccleſiæ ad quod nos pertinemus.* Ed effettivamente la Chieſa ſi vede rammentata anco nel Libro de' Numeri *Cap.* 20. *v.* 4. *Cur eduxiſti Eccleſiam Domini in ſolitudinem?* La Religione eſſendo tanto antica quanto lo è la creazione dell' uomo, cautamente con-

ſta, e per conſeguenza non poſſede delle ſoſtanze temporali che il ſolo dominio di proprietà. La moltitudine, ed il Sovrano per eſſa, mai laſcia di ritenere l'eminente dominio di giuriſdizione per uſarne nei pubblici biſogni, in guiſa che il Principe, ancora volendo, non può alienarlo, o in altra maniera ſpogliarſene; e finalmente le ſoſtanze mai poſſono perdere il loro ordine e debito al ben comune di quello ſtato in cui ſi trovano ſituate. Se dunque la Chieſa non acquiſta che il ſolo dominio di proprietà; ſiccome gli altri ſimili proprietarj in articolo di pubbliche neceſſità non ricevono il minimo torto dalle Sovrani diſpoſizioni delle Poteſtà laiche, perchè ceſſa la proprietà, ed eſſe *utuntur jure proprio* a favore del ben comune; così neppure la medeſima Chieſa potrà crederſi pregiudicata nella ſua libertà per leſione di diritti o privilegj ſuoi, che in detto articolo anno ceſſato dal loro vigore, e ſono caduti affatto. Veramente entro ora in una materia ſcabroſa, e che m'empie di timore, perchè confeſſo ancor'io con Ugone Floriacenſe che *decet ut unicuique Poteſtati ſuæ auctoritatis privilegium ſibi ſemper ſalvum & incolume ſervetur* [a]. Ne dirò perciò con ſottomettere umilmente alla cenſura di ambedue le Poteſtà, ſpirituale, e temporale, ogni mia parola, e ne ſcriverò ſolo a oggetto di non laſciare imperfetta la mia Ope-

vien dire che la Chieſa ſia nata nell'Impero, come tanti altri collegi.

[a] Nel Trattato *de Regia poteſtate & Sacerdotali* alla pag. 184. del Tom. II. delle Miſcellanee di Stefano Baluzio dell'ultima edizione.

retta, e non perchè il mio dire fia ricevuto, e faccia ſtato.

LV. Pertanto che anco la Chieſa ſulle coſe temporali eſiſtenti negli altrui Territorj non acquiſti altro che la ſola proprietà, mi par chiaro da che non può acquiſtare ſe non che quello che da i pii benefattori può eſſerle laſciato. Queſti ſicuramente non poſſono donarle che la ſola proprietà, perchè altro non anno da poter offerire altrui, e neppure poſſono diſbrigarla dagli ordinarj pubblici, e privati peſi, com' è per sè ſteſſo chiaro. Il più che ſi poſſa permettere di dire è che la proprietà paſſata nella Chieſa importi con la ſteſſa un maggior vincolo, che non importava con i proprietarj laici. Ma S. Tommaſo nel 2. *delle Sentenze diſt.* 44. *q.* 2. *a.* 2. *ad* 3. c' inſegna che *majus vinculum non abſolvit a minori, niſi quando non ſe compatitur cum illo.* E che il vincolo che la proprietà inſieme con le ſoſtanze contrae con la Chieſa, non eſcluda il primiero vincolo coll' eminente dominio del Sovrano, e neppure eſcluda l'altro vincolo di ſervire a i pubblici biſogni, S. Tommaſo ſe ne dà per inteſo nella 2. 2. *q.* 10. *a.* 10., ove cercando: *Utrum Infideles poſſint habere prælationem ſeu dominium ſupra fideles*, individua il caſo di un ſuddito infedele che paſſa nella Chieſa a farſi fedele cattolico, e di queſto decide che continua a eſſere ſuddito come prima del ſuo natural Padrone; del quale dice che benchè infedele niente perde del ſuo primiero dominio ſopra di tal ſuddito novellamente incorporato e vincolato con la Chieſa: *Alio modo* (inſegna ivi *in corp.*) *poſſumus loqui de dominio vel prælatione præexiſtenti; ubi conſiderandum*

dum eſt, quod dominium & prælatio introducta ſunt ex jure humano, diſtinctio autem fidelium & non fidelium eſt ex jure divino. Jus autem divinum quod eſt ex gratia non tollit jus humanum quod eſt ex naturali ratione, ideo diſtinctio fidelium & infidelium ſecundum ſe conſiderata non tollit dominium & prælationem ſupra fideles. L' iſteſſo replica nella *q.* 12. *a.* 2. *in corp.*

LVI. Tenuto fermo l' accennato principio che *Jus divinum quod eſt ex gratia, non tollit jus humanum quod eſt ex naturali ratione*, l'eſſere di Chieſa non può indurre mutazione nelle coſe temporali per eſſere paſſate in lei. Devono dunque conſervare la primiera ſoggezione a i riſpettivi temporali Sovrani, negli Stati de' quali eſſe ſi trovano. E bene inſinua S. Tommaſo in più luoghi che le ſoſtanze della Chieſa, inſieme col vincolo che anno con la ſteſſa, comportano l'altro vincolo col riſpettivo temporale Sovrano. Nella *lezione* 1. ſopra il *cap.* 13. *ad Romanos* verſo il fine afferma che gli Eccleſiaſtici ſono eſenti dal tributo a i Principi *ex privilegio Principum* [*a*], e nella 2. *delle Sentenze diſt.* 44. *q.* 2. *a.* 2. *ad* 1. rileva che Gesù Criſto credette sè ſteſſo, e i ſuoi Diſcepoli eſenti dal comune tributo, perchè *nec ſervilis conditionis erant, nec res temporales habebant quibus ſuis dominis obligarentur ad tributa ſolvenda*; onde ſoggiunge che dal tributo ſono eſenti a *jure* ſolamente quelli che *ſequuntur apoſtolicam vitam nihil in hoc*

[*a*] Soggiunge per altro ciò eſſere ſecondo l' equità naturale, e non tralaſcia il fatto di Giuſeppe riſpetto a i campi de' Sacerdoti, e ciò non oſtante dice *ex privilegio Principum.*

mundo poſſidentes. Così poi nell' Opuſcolo XIII. Cap. XV. dopo riportato quel precetto di Criſto ai Diſcepoli *nolite poſſidere aurum* &c. continua, *Griſoſtomus dicit ſuper Matthæum* „ *Per hoc* „ *præceptum primo quidem Dominus Diſcipulos fa-* „ *cit non eſſe ſubjectos* ". E per ultimo *de Regim. Princip. Lib.* 1. *Cap.* 14. fa oſſervare che *Quia Sacerdotium Gentilium & totius divinorum cultus erat propter temporalia bona acquirenda, quæ omnia ordinantur ad multitudinis bonum, commune cujus cura Regi incumbit, convenienter Sacerdotes Gentilium Regibus ſubdebantur*, &c. Alle quali coſe corriſponde ciocchè inſegna S. Ambrogio ſopra il Vangelo di S. Luca Libro IX. *Et ſi tu vis non eſſe obnoxius Cæſari, noli habere quæ mundi ſunt. Sed ſi habes divitias obnoxius es Cæſari. Si vis Regi nihil debere terreno, relinque omnia & ſequere Chriſtum.* Non dice ſoltanto *ſequere Chriſtum*, ma *relinque omnia.* Ed infatti abbiamo che in altro luogo (nell' *epiſt.* 32.) ſcrive : *ſi tributum petit Imperator, non negamus: agri Eccleſiæ ſolvunt tributum.* E d' Innocenzo II. leggo che definì : *Clerici ex officio Epiſcopo ſunt ſuppoſiti, ex poſſeſſionibus prædiorum Imperatori ſunt obnoxii.* Si può aggiungere ancora che Felice III. Papa nell' anno 482. diſtinguendo gli offici delle due Poteſtà ſecondo la iſtituzione di Gesù Criſto, conclude le coſe eſſere ſtate ordinate così : *ut Chriſtiani Imperatores pro æterna vita Pontificibus indigerent, & Pontifices pro temporalium curſu rerum imperialibus diſpoſitionibus uterentur*, &c. (a) E qui

(a) Vedaſi nel tomo III. delle Opere di S. Leone,

qui mi piace di offervare che S. Tommaſo per eſprimere il diritto ed il modo de' Sovrani di preſiedere a tutti gli uffici umani, così dice *De Regimine Princip. Cap.* 15. *Rex ſicut dominio & regimini quod adminiſtratur per Sacerdotii officium ſubdi debet, ita præeſſe debet omnibus humanis officiis & ea imperio ſui regiminis ordinare.*

LVII. Non può dunque dubitarſi che qualunque ſia il vincolo delle ſoſtanze temporali con la Chieſa, queſto non diſtrugge il primiero naturale vincolo col riſpettivo temporale Sovrano. S. Tommaſo. 2. 2. *q.* 104. *a.* 6. *in corp.* rileva che per Gesù Criſto non ſolamente non fu tolto dalle coſe temporali il conſueto ordine di giuſtizia, ma anzi fu confermato. *Dicendum quod fides Chriſti eſt juſtitiæ principium & cauſa ſecundum illud Roman.* 3. *Juſtitia Dei per fidem Jeſu Chriſti, & ideo per fidem Chriſti non tollitur ordo juſtitiæ, ſed magis firmatur* [a]. Così ancora

ne, edizione de' Fratelli Ballerini, nel *Codex Canon. Eccleſiaſtic. cap.* 47. *pag.* 331. Vedaſi ancora Graziano *Parte* 1. *Diſt.* 96. *can. VI. Cap. Cum verum*, che con sbaglio l'attribuiſce a Nicolao I.

a Ivi *ad* 1. così ſoggiunge: *Dicendum quod ſicut ſupra dictum eſt, ſervitus, qua homo homini ſubjicitur, ad corpus pertinet non ad animam quæ libera manet. Nunc autem in ſtatu hujus vitæ per gratiam Chriſti liberamur a defectibus animæ non autem a defectibus corporis, ut patet per Apoſtolum ad Rom.* 7..... *Et ideo illi qui ſunt filii Dei per gratiam, liberi ſunt a ſpirituali ſervitute peccati, non autem a ſervitute corporali, qua temporalibus dominis tenentur ad triſti, ut dicit gloſa* &c. Queſto diſcorſo vale ſicuramente per tut-

ra S. Gio. Grisostomo disse *Christi Evangelio non tolli politicas leges*, come si legge nell' *Omelia* 13. sopra il *cap.* 13. *ad Rom.* secondo che riferisce anco Bellarmino nel *Lib.* 1. *de Clericis cap.* 28. Il perchè poi Ugone da S. Vittore *de Sacramentis Lib.* 2. *Cap.* 7. trovò di poter dire che *spiritualis Potestas non ideo præsidet ut terrenæ in suo jure præjudicium faciat*, nel mentre che poco avanti nel *Cap. IV.* aveva detto *ad potestatem Regis pertinent quæ terrena sunt, & ad terrenam vitam facta omnia.*

LVIII. E' vero che S. Tommaso nella 2. *delle Sentenze dist.* 44. *q.* 2. nel fine nell' *Expositio textus*, *ad* 4. ammette nel Sommo Pontefice *utriusque potestatis apicem*, *scilicet potestatis spiritualis*, *& sæcularis* (*a*), ma oltre che siffatta po-

---

tutte le sostanze corporee temporali. Imperocchè l'argomento di S. Tommaso nello scritto sopra le Sentenze *ad Annibaldum Lib.* 2. *dist.* 44. *q.* 2. *a.* 1. nel *sed contra*, è in questi termini, *Matthæi* 22. *dicitur*, *Reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari; sed inter alia quæ Cæsari debebantur, erat ut ejus præceptis & legibus obediretur: ergo* &c. sicuramente che in quell' *inter alia* il S. Dottore intese incluse tutte le temporali sostanze, l'eminente dominio sopra le stesse, e la soggezione delle medesime a Cesare, perchè già effettivamente erano cose da primo dovute a Cesare.

a Mi ha tenuto sospeso che il S. Maestro non abbia replicate queste parole almeno con un cenno nello Scritto sopra le Sentenze *ad Annibaldum* che è un ristretto di ciocchè aveva già detto nei quattro Libri sopra le stesse Sentenze. In quello scritto nel Lib. II. *dist.* 44. *q.* 2. *a.* 2. che appunto corrispon-

176

potestà secolare non nasce da dominio sopra le cose temporali, nè importa esercizio di dominio temporale sopra gli altrui stati, perchè neppure Gesù Cristo volle avere un tale dominio, ed esercizio [a], essendo una potestà ottenuta da Ge-

---

sponde al luogo citato, replica in breve le altre cose, e niente affatto dice dell' apice della potestà secolare nel Pontefice, quando gli sarebbe venuto in acconcio di dirne nella risposta al primo argomento. Neppure cenno ne dà nell' Opuscolo *de Regim. Princip. Cap.* XIII. ove averebbe potuto scriverne qualche cosa. Piuttosto ivi dice che Gesù Cristo volle due distinti Regni spirituale, e temporale, e nel Sommo Pontefice istituì il Regno spirituale *ut a terrenis essent spiritualia distincta.*

a Voglio comprovare questa verità al solito con l' Angelico S. Tommaso. Egli adunque nella 3. *p. q.* 59. *a.* 4. *ad* 1. scrive: *Christus quamvis esset Rex constitutus a Deo, non tamen in Terris vivens terrenum Regnum temporaliter administrare voluit. Unde ipse dicit Joann.* 18. *Regnum meum non est de hoc Mundo.* Dell' uso poi o esercizio di potestà temporale dell' istesso Gesù Cristo il medesimo S. Maestro così insegna nella *Lezione* VI. sopra l' *epist.* di S. Paolo *ad Hebreos Cap. 9. Sciendum quod aliquid potest esse in potestate alicujus dupliciter, uno modo quantum ad auctoritatem, & sic omnia ab æterno quantum ad præordinationem feudorum, & in tempore quo fuerunt, subjectæ sunt Filio Dei in quantum Deus, sed a principio conceptionis in quantum homo. Alio modo quantum ad exercitium potestatis, & sic non sunt ei omnia subjecta, sed tantum in fine Mundi, quia nondum exercet potestatem in omnia, subiiciendo sibi omnia, Philippens.* 3. *secundum operationem qua possit etiam subiicere sibi omnia.* E più chiaramente nella citata *quest.* 59. *a.* 4. *ad*

Gesù Cristo per grazia, *non tollit*, come vedemmo, *jus humanum quod est ex naturali ratione.* E sicuramente in senso di S. Tommaso lascia intatti i diritti delle Potestà laiche, perchè altrimenti egli non ne averebbe scritto come fin qui si è veduto. Adunque quell' *apicem potestatis secularis* è senza esercizio, ed ha uno scopo ben diverso (*a*) da quello che conviene alla po-

4. *ad* 2. *Dicendum quod Christo sunt omnia subjecta quantum ad potestatem quam a Patre super omnia accepit, secundum illud. Matth. ult.* „ *data est mihi omnis* „ *potestas in Cælo & in Terra* ". *Nondum tamen sunt omnia ei subjecta quantum ad executionem suæ potestatis, quod quidem erit in futuro, quando de omnibus voluntatem suam adimplebit, quosdam quidem salvando, quosdam autem puniendo*; o pure come dice sopra la 1. *ad Corinth. cap.* 15. *cum cessaverit omne dominium tam humanum, quam Angelicum*, coerentemente a quelle parole dell' Apostolo ivi *cum tradiderit Regnum Deo Patri, cum evacuaverit omnem Principatum & potestatem & virtutem.* Per le quali cose un rinomato dottissimo Tomista nell' Opera *Originum & Antiquit. Christianarum*, Lib. IV. Parte I. Cap. II. §. IV. n. III. *pag.* 178. conclude: *Pontifex autem maximus servatoris in Ecclesia partes vicaria potestate tenet. Caret igitur eo dominio quod sibi sumere Christus noluit.* Ed inoltre soggiunge: *Jam vero Christus tametsi ut Deus, Deique filius Dominus est totius universitatis rerum, potuitque ut homo regnum supremumque dominatum temporaliter in universo Orbe exercere si voluisset, tamen tollere hominum imperia renuit. Quæ res, cum auctoritate Sacrorum Bibliorum, consensioneque Patrum ad veritatem plane constet, longioreque certe oratione non eget.*

a Dalla 2. 2. *q.* 60. *a.* 6. *ad* 3. si ricava che non

potestà secolare de' Sovrani temporali; o pure se può competerle esercizio, dovrà eseguirsi per mano altrui, come il sempre accurato S. Tommaso ha detto nel 4. delle Sentenze *dist.* 37. *q.* 2. *a.* 2. nell' *Expositio textus*, rispetto all'esercizio della spada materiale. Imperocchè ivi proponendosi quelle parole di S. Bernardo *Ecclesia utrumque gladium habet*, piglia a dichiararle così con l'istesso S. Bernardo: *Dicendum quod habet spiritualem tantum, quantum ad executionem sua manu exercendam, sed habet etiam temporalem quantum ad ejus jussionem, quia ejus nutu extrahendus est, ut dicit Bernardus* [a]; onde ivi *in corp.* ferma che *Ecclesia non habet gladium materiale.*

LIX. Stando dunque le cose per loro medesime della riferita maniera, convien rivolgere il discorso alle Leggi, o Privilegj de' Principi, come quelli che graziosamente anno introdotta mutazione. Io con S. Tommaso considerando che tali Leggi, o Privilegj sono fondati sull' equità naturale, non difficulto ad ammettere, circa la loro immutabilità e fermezza, quel discorso che ne fa Natale Alessandro nella Storia Ecclе-

---

non risguarda se non il fine spirituale dell'eterna salute.

a Il celebre Tomista rammentato con la sua Opera nella nota precedente della Spada materiale della Chiesa così scrive nel luogo citato pag. 179. *etenim duo gladii a Christo concessi Petro fuerunt, ut est Auctor Lucas in Evangelio* (*Cap.* 22. *v.* 38.) *Nemo certe negat. Verum alter gladius non* POTESTATEM TERRENAM *indicat, ut recte est animadversum a Bellarmino.*

leſiaſtica Sec. V. Cap. VI. art. VI. §. 3. appoggiato a i ſentimenti della facoltà Teologica di Parigi. Ma è ben altra coſa parlare delle Leggi, o Privilegj ſecondo l'ordinario corſo delle coſe, e altro parlarne relativamente a i caſi di pubbliche neceſſità. Per altro ſopra di queſto ho detto aſſai a ſuo luogo. Solo aggiungo che anco il ſentimento di Grozio Lib. I. Cap. VI. §.... è che *ſemper ſumma neceſſitas excepta cenſetur*; e che ſimilmente Puffendorf, *de Jure Naturæ & Gentium* Lib. VIII. Cap. V. §. VII. dice che ogni privilegio contiene una tacita eccezione di neceſſità. Ora piuttoſto ſiamo ſtretti da una difficoltà più preciſa, cioè ſe poſſa neppur darſi una Legge o Privilegio che aſſolutamente contenga lo ſpoglio dell'eminente dominio dal Legislatore ſopra le ſoſtanze non ſmembrate dallo Stato.

LX. La riſpoſta negativa è la più chiara, e la più ſicura, imperocchè per le coſe dette con S. Tommaſo manca in qualunque Sovrano la poteſtà di fare Leggi o Privilegj direttamente inducenti danno pubblico; e del pubblico danno coſta perchè abbiamo veduto che tutto quanto è nello ſtato, è della moltitudine, che la proprietà è conceduta a i particolari, ma l'alto dominio di giuriſdizione dee riſiedere nel Sovrano, perchè ritenga ſempre a nome della moltitudine, ed a ſervizio della ſteſſa tutte le ſoſtanze dello ſtato. Una legge adunque che ſpogliaſſe il Sovrano del predetto eminente dominio indurrebbe per lo meno queſto gran danno, e pubblico pregiudizio, che egli non potrebbe più uſare a favore della moltitudine ne i caſi di neceſſità quelle ſoſtanze che a tale oggetto ſono a

lui

lui affidate, e la moltitudine resterebbe spogliata delle sostanze sue. Noi infrattanto abbiamo altresì rilevato con S. Tommaso, che i Sovrani non sono autorizzati che al ben comune, adunque autorizzati non sono a simili Leggi o privilegj. Il perchè quando anche si esibissero Leggi e privilegi tali, e si pretendesse che avessero senso di cessione d'eminente dominio a favore altrui, neppure si potrebbero sostenere, e riconoscere per vere Leggi e veri privilegi. Oltre alle cose dette delle Leggi quando cessano dal dire ordine al bene comune, S. Tommaso nella 1. 2. *q.* 95. *a.* 2. *in corp.* dicendo con S. Agostino che *non videtur esse lex quæ justa non fuerit*, poi nella *q.* 96. *a.* 4. *in corp.* soggiunge: *Injustæ autem sunt leges dupliciter, uno modo per contrarietatem ad bonum humanum* &c..... *vel etiam ex Auctore, sicut cum aliquis legem fert ultra sibi commissam potestatem*; e già prima ivi *in corp.* aveva detto la legge essere giusta *quando non excedit potestatem ferentis.*

LXI. S. Tommaso direbbe ancora che un Sovrano non può fare de' simili privilegi neppure a comodo suo, o della sua famiglia. Nell'Opusc. *de Regim. Princip. Lib. I. Cap. I.* scrive chiaramente: *Si vero non ad bonum multitudinis sed ad bonum privatum Regentis regimen ordinetur, erit regimen injustum atque perversum.... Si igitur regimen injustum per unum tantum fiat, qui sua commoda ex regimine quærat, non autem bonum multitudinis sibi subjectæ, talis Rector, Tyrannus vocatur.* E nel *Cap. III. Virtus autem injuste præsidentis operatur ad malum multitudinis, dum commune bonum multitudinis in sui ipsius bonum tantum retorquet..... Amplius,*

per

per hoc regimen fit injuſtum, quod ſpreto bono communi multitudinis, quæritur bonum privatum regentis. Quanto igitur magis receditur a bono communi, tanto eſt regimen magis injuſtum (a). S. Tommaſo tiene ſempre fermo il principio che la ſovranità è ſtata iſtituita per il bene comune della moltitudine o ſocietà. Così ſe tempo fu che i Regni della Spagna ſi trovarono di molto impoveriti per i grandi particolari acquiſti che facevano i Re medeſimi, il Concilio Toletano VIII. come rappreſentante quegli Stati, nell'anno 653. conſiderando, e dicendo che: *prædia ita conſpicimus prorſus exinanita, ut nec Fiſci commoda, nec Palatinis officiis reperiantur in remedium ſalutare collata..... unde evenit, ut nec ſubſidium mediocres, nec dignitatem valeant obtinere majores*, di conſenſo del Regnante fu decretato che gli acquiſti de i Re reſtaſſe-

ro

---

a Tutti queſti detti di S. Tommaſo non mancano di un buon fondamento ne i precetti di Dio a i Principi per bocca del Profeta Ezechiello Cap. 45. *v.* 8. e 9., cap. 46. *v.* 18. onde poi l'iſteſſo S. Tommaſo 2. 2. *q.* 66. *a.* 8. *ad* 3. afferma che i Sovrani ſenza ragion pubblica non devono moleſtare i ſudditi ne i loro poſſeſſi: *Domum privati*, diceva anco S. Ambrogio all'Imperatore Valentiniano, *nullo potes jure temerare.* E così poi anco il celebre Salgado *De ſupplicatione Parte I.* Cap. VII. *n.* 8. ha ſcritto *longe verior opinio eſt non poſſe Imperatorem, nec alium Principem bona ſubditorum auferre, aut diſpenſare niſi ubi in contrarium urgens aliqua & neceſſaria cauſa ſuadeat.* Leggo dell'iſteſſa opinione eſſere Grozio *Lib.* 3. *de Jure belli, & pacis Cap.* 20. *n.* 7., e Puffendorf, *De Jure naturæ & gentium* Lib. VIII. Cap. V. §. VII. e ſi può aggiungere anco Barbeyrac.

179

ro al Regno *Regem etenim*, dicevano, *jura faciunt non perſona, quia nec conſtat ſui mediocritate, ſed ſublimitatis honore. Quæ ergo honori debentur, honori deſerviant, & quæ Reges accumulant, Regno relinquant* &c. Coſa non averebbero detto dell' eminente dominio? Vedanſi per quel fatto le Collezioni de i Concilj, e maſſime quella de i Concilj di Spagna del Cardinale Aguirre. Vedano altresì le mani morte, di qualunque condizione ſi ſiano, con quanta poca ragione ſi dolgano, che anco i loro acquiſti devano ſervire a i biſogni dello Stato, quando fu giudicato di quelli de i Re della maniera che ſi è veduto.

LXII. Per le quali coſe non ſolo reſta dimoſtrato che anco la Chieſa delle ſoſtanze temporali che poſſede negli Stati de' Principi Laici non ha che la ſola proprietà, ma eziandio reſta comprovato che l'eminente dominio ſopra quelle ſteſſe ſoſtanze non può mai ſepararſi da i riſpettivi Sovrani, coſa che ſi vede chiaramente ſolo ancora che ſi conſideri e ſi faccia diſtinzione fra' beni ſmembrati, e beni non ſmembrati dallo Stato, perchè ora parliamo di ſoſtanze non ſmembrate. Il perchè la proprietà eſſendo ſtata inventata e introdotta per un ben comune, o ſia per ſervire al ben comune, e non per prevalére allo ſteſſo, in caſo di pubblici biſogni, la medeſima, ſe fia d' uopo, ceſſando, ed entrando la poteſtà, o uſo dell' eminente dominio de' Sovrani a provedere a i pubblici biſogni, qualunque diſpoſizione avvenga delle ſoſtanze anco della Chieſa, non può intenderſi che reſti offeſa la libertà eccleſiaſtica *non enim*, direbbe S. Tommaſo 1. 2. *q.* 100. *a.* 8. *ad* 4., *intelligitur violare Sabbatum qui facit*

opus

opus quod eſt neceſſarium ad ſalutem humanam, ſicut Dominus probat, Matth. 12. Ed inoltre è ſempre vero, eſſerſi fatto uſo di ſoſtanze che erano principalmente della moltitudine e del Sovrano *ad gubernandum*, e che naturalmente eſſendo da Dio ordinate a i biſogni degli Uomini, fra' quali il maſſimo è la conſervazione della Società, a queſta ſono di ſua natura indirizzati, e però a tutti i pubblici biſogni della medeſima Società o moltitudine. Gesù Criſto medeſimo non ſolo ci comandò di rendere a Ceſare ciocchè è di Ceſare, ma c' inſegnò ancora a non pervertire l'ordine delle coſe. Il Sabbato era diventato giorno ſagro; contuttociò in S. Marco Cap. 2. v. 27., a quelli che lo ripreſero di averne uſato a biſogno umano, riſpoſe: *Sabbatum propter homines factum eſt, non homo propter ſabbatum.* Lo che altresì diſſe per rapporto al fatto di Davidde che coſtretto dal biſogno aveva mangiato del Pane ſantificato, che in diverſo caſo non gli era lecito mangiarne.

LXIII. Per un ultimo compimento di coſe credo poter ſoggiungere, che ſe per avventura ſi daſſe Perſona, o Ceto di Perſone che quanto alle ſoſtanze temporali voleſſe ſoſtenerſi eſente dall' eminente dominio de' Sovrani temporali, queſti in ſenſo di S. Tommaſo formerebbe a sè ſteſſo il decreto d' inabilità a poſſedere; i Sovrani doverebbero ritirare da tali perſone i comuni, e i particolari Privilegi di acquiſtare, ed eſſe quello che poſſedono riterrebbero ſenza buon fondamento, cioè ſenza l' appoggio del gius umano, che mai favoriſce con pubblico danno. Queſte coſe non abbiſognano di particolare dimoſtrazione, perchè riſultano

a ſufficienza da quanto ſi è detto fin qui. Replicherò ſoltanto quelle parole di S. Tommaſo nel 4. *delle Sentenze diſt.* 38. *q.* 2. *a.* 4. *ad* 3. *ſicut ſi illi qui gerunt alicujus communitatis curam dent aliqua ex quorum ſubtractione fiat pejor conditio communitatis, tunc non debet dare rem temporalem, quia hoc eſſet facere contra veritatem juſtitiæ.* Ed è oſſervabile ciocchè ſubito ſoggiunge, *non tenetur homo rem dare malitioſe petenti, alias non remaneret locus utendi re ſua, & ſic periret bonum commune.* Si adatti *cum grano ſalis.*

LXIV. Ecco dunque per tutti gli eſpoſti principj, e per tutte le riferite dottrine dell' Angelico Dottore S. Tommaſo d' Aquino chiara e luminoſa, ſe non travedo, la giuſtizia delle moderne Leggi contro l'eccefſivo poſſedere delle mani morte. Odo per altro farmiſi una forte obbiezione, cioè che ſe le Leggi predette foſſero ſtate fatte ſolo per riparare i pubblici danni e biſogni, e non per far male a un Ceto di Sudditi che mani morte s' appellano, i pubblici danni riſpetto alle ſoſtanze provenendo in gran parte anco dalle mani vive, quelle medeſime Leggi ſarebbero ſtate eſteſe eziandio a queſte, nè ſi ſarebbero preſe di mira le ſole mani morte con ſtatuti sì gravoſi, e sì eſterminativi del loro poſſedere, che pare a ſpeſe delle medeſime ſi ſia voluto riſarcire a i mali, e alle indigenze cauſate anco da i diboſci, dalla poca regola, e dalle male ſpeſe delle mani vive. Una volta che non ſi può con verità dire che generalmente le mani vive ſono regolate e ſobrie, e che ciò non oſtante ſuſſiſtono i pubblici biſogni, ſi è sbagliata la vera cagione de' mali. Baſti così, che mi ſento a lato S. Tom-

ma-

maso che risponde a chi di tal guisa obbietta: *Rex non habet hominem qui sua facta dijudicet.* 1. 2. *q.* 96. *a.* 5. *ad* 3. *Non pertinet* (mi si permetta ripeterlo un' altra volta) *ad quemlibet ut interpretetur quid sit utile Civitati, & quid sit inutile Civitati* &c. Ogni Legge deve essere, *loco temporique conveniens*, come dice nella 1. 2. *q.* 95. *a.* 3. *in corp.* e come ripiglia nell' art. 4. *in corp. distinguuntur leges humanæ secundum diversa regimina Civitatum.* Anzi senza dubbio finisce di rispondere alla detta obbiezione con S. Agostino da lui riportato nella 1. 2. *q.* 96. *a.* 2. *ad* 3. *Lex ista quæ regendis Civitatibus fertur, multa concedit, atque impunita relinquit..... Neque enim QUIA NON OMNIA FACIT, IDEO QUÆ FACIT IMPROBANDA SUNT.* E per verità; forse perchè le divisate Leggi non toccano i disordini che provengono delle mani vive, si può riprovare che sia stata toccata e levata via la possibilità che tutto cada nelle mani morte?

LXV. Ora che mi pare di aver detto assai, pongo fine (*a*). Io non so se questo Scritto ande-

---

a Resto per altro col desiderio che qualchedu-no più abile di me si applichi a mettere in chiaro dalle Sacre Scritture, massime dal Testamento nuovo, dagli antichi Padri, e Dottori della Chiesa, e da i primi Concilj generali, il vero gius tanto della potestà laica, che della potestà spirituale. Il tempo, le varie vicende, le molte contese, l' essersi scritto tanto *pro* e *contra*, anno introdotta grande oscurità e confusione, e perciò diffidenza e gelosìa fra l'una, e l' altra potestà con sommo pregiudizio del ben comune, giacchè è certo che ambedue sono istituite per l' istesso fine, cioè per la salute degli ne-

derà in mano di alcuno. Forſe a qualche Amico ne farò la confidenza. Ma per tutti i caſi quelli che per avventura lo leggeranno e lo troveranno un abbozzo neppur ben formato quanto è il loro buon guſto, nè ornato quanto ſi converrebbe, prego voler eſſere contenti di riconoſcerlo per un ſemplice privato mio trattenimento. Le mani morte poi, maſſime Eccleſiaſtiche, ſi degneranno placarſi meco, e conſolarſi che la mano de' Sovrani non ſi è per dette Leggi abbreviata, che non poſſa eſſere, e non ſia ſempre pronta a porger larghi ſoccorſi a quelle mani morte biſognoſe, che ſono e ſaranno utili allo Stato. L' eſperienza inoltre a loro favore ha moſtrato e moſtra (dice il Preſidente Monteſquieu nel ſublime ſuo Spirito delle Leggi) che *le Clerge à toujours pris*; *le Clerge à toujours rendu*; *il prendra toujours*. Si aſſicurino di più che ſe io aveſſi acceſſo a i Sovrani non difficulterei perſuader loro di far privilegio agli Eccleſiaſtici di acquiſtare i luoghi paduloſi, e di difficile coltivazione. Mi ha perſuaſo di molto ciocchè ſopra di queſto ha ſcritto con rifleſſione un Letterato Fiorentino ad un altro Letterato amico: „ L' oſſervazione pratica (gli dice) mi „ ha dato a conoſcere una verità che dall' Au„ tore dell' aureo Libro *L' Ami des hommes* anco„ ra s' inſegna, cioè che molti beni ſariano in„ colti, e deſerti ſe dagli Eccleſiaſtici non ſi „ foſſero poſſeduti, nè ſi poſſedeſſero. Egli è

„ cer-

---

uomini, come fra i molti ſcriſſe S. Iſidoro Peluſiota *Lib. 3. epiſt. 356. Ex ſacerdotio & Regno rerum adminiſtratio conſtituta eſt .... ad unum tamen & eundem finem tendunt, hoc eſt ad ſubditorum ſalutem.*

„ certo che la noſtra bella Provincia del Caſenti-
„ no, ſe non vi foſſ ro ſtati, nè vi foſſero li Mona-
„ ſteri di Camaldoli, e di Vallombroſa, ſarebbe di
„ queſta natura; e chi ha veduto in Lombardia
„ Nonantola, e S. Benedetto di Mantova, non
„ può penſare differentemente per ſalvare queſt'ul-
„ timo dal non eſſ re più valli acquoſe, come
„ lo erano avanti la Conteſſa Matilde che lo
„ donò a i Benedettini, e dal non ritornare
„ nell' antico primiero infruttifero ſtato con
„ immenſo danno de' Popoli, altri non ne eſſen-
„ do al più capaci che una mano morta, della
„ quale è ſempre uguale il nutrimento e la ſpe-
„ ſa, dalle mal nate diſtruttrici voglie non altera-
„ bili. Un degno Filoſofo nemico come me di qua-
„ lunque partito, e amico del genere umano, mi
„ faceva a queſti giorni riflettere, che la Tebaide
„ non occupata attualmente da mani morte, era
„ certamente di preſente più infelice di quello lo
„ foſſe anticamente ne i tempi delle mani morte
„ de' ſolitarj che ne poſſedevano vaſtiſſime por-
„ zioni". Così la diſcorrerei anch' io.

LXVI. Ma il diſcorſo e la concluſione che ora coerentemente a tutta queſt' Operetta devo raccogliere è che ſe le recenti Sovrane Leggi contro l'eccefſivo poſſedere delle mani morte ſono piene di giuſtizia e ordinate al ſollievo degli Stati, non ſolo meritano riſpetto ed oſſervanza, ma a i Sovrani medeſimi è ſempre più dovuto il titolo di giuſti, perchè Iddio medeſimo ne' ſacri Proverbj *cap. 29. v. 4.* dice che *REX JUSTUS ERIGIT TERRAM.*

F I N E.